

In evidenza



Notizie *Flash*

Il *vademecum* delle Entrate per l'applicazione della cedolare secca



Focus di pratica professionale

Le "semplificazioni" del Decreto Sviluppo



Accertamento e Verifiche

Gli accertamenti esecutivi: le novità del Decreto Sviluppo e le indicazioni operative per la difesa in Commissione Tributaria

Sommario



Notizie *Flash*

- Il *vademecum* delle Entrate per l'applicazione della cedolare secca pag.3
- Operazioni sopra i 3.000 euro: i chiarimenti delle Entrate su obblighi e scadenze pag.3
- Proroga del Sistri: pubblicate in Gazzetta le scadenze ufficiali pag.3
- Fondi rustici: agevolazioni valide anche per le vendite prima di dieci anni pag.4
- Chiarimenti sull'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte delle fiduciarie pag.4
- La guida dei commercialisti alla gestione delle erogazioni liberali pag.4
- I codici per le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del lotto pag.4
- Regione Puglia: modificate le aliquote dell'addizionale regionale pag.5
- Paga l'Irap lo studio che dichiara compensi modesti senza fornire dati concreti pag.5
- Esente dall'Irap il professionista automunito che lavora da casa pag.5
- Il saldo cassa negativo legittima l'accertamento pag.5
- *Software Gerico beta, Unico Sp 2011, Cnm 2011 e controllo del modello F24* pag.5



Focus di pratica professionale

- [Le "semplificazioni" del Decreto Sviluppo](#) pag.7
- [Mutui misti: possibile l'autocertificazione, quasi \(im\)possibile il calcolo della detrazione](#) pag.12
- [Irap: la verifica del requisito dell'autonoma organizzazione per professionisti e imprenditori e il comportamento in Unico](#) pag.22



Check list e formulari di Studio

- [Fac-simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per professionisti \(prelevabile in formato word\)](#) pag.31
- [Fac simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari e piccole imprese](#) pag.32



Accertamento e Verifiche

- [Gli accertamenti esecutivi: le novità del Decreto Sviluppo e le indicazioni operative per la difesa in Commissione Tributaria](#) pag.33



Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale

- [Inderogabile la tassazione per cassa dei professionisti](#) pag.39



Scadenzario

- [Principali scadenze dal 16 al 30 giugno 2011](#) pag.44



Notizie flash

CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

Il vademecum delle Entrate per l'applicazione della cedolare secca

Con la **circolare n.26 del 1 giugno** l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di applicazione della cedolare secca, i destinatari, le modalità di pagamento e il regime sanzionatorio. La facoltà di optare per il regime della cedolare secca è riservata al locatore persona fisica, sono invece escluse le società di persone, le società di capitali, nonché gli enti commerciali e non commerciali e i soggetti che procedono alla locazione di immobili ad uso abitativo nell'esercizio dell'attività di impresa o di arti e professioni. Per gli immobili abitativi locati posseduti *pro quota*, l'opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata disgiuntamente da ciascun titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, ed esplica effetti solo in capo ai locatori che l'hanno esercitata. L'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione ed è applicabile anche ai contratti di locazione di durata inferiore a trenta giorni. La registrazione del contratto può avvenire attraverso il *software* Siria messo a disposizione dall'Agenzia, o in alternativa con il modello 69 (utilizzabile anche per i casi non previsti dal modello Siria e per i successivi adempimenti).

[C.M.
1/06/11
n.26](#)

[comunicato
stampa](#)



SPESOMETRO

Operazioni sopra i 3.000 euro: i chiarimenti delle Entrate su obblighi e scadenze

Con la **circolare n.24 del 30 maggio** l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti Iva pari o superiori a € 3.000. Solo per l'anno 2010 la comunicazione da parte dei contribuenti obbligati è limitata alle operazioni per cui è emessa o ricevuta una fattura di importo pari o sopra i 25mila euro, al netto dell'Iva, ed il termine per consegnare tale comunicazione è il 31 ottobre 2011. Per il 2011 la scadenza per la comunicazione è invece il 30 aprile 2012, e riguarda le operazioni con fattura pari o sopra i € 3.000 (al netto dell'Iva), e le operazioni senza obbligo di fattura pari o sopra i € 3.600 (Iva inclusa). Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i "minimi", le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, e quelle che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, nonché le operazioni effettuate nei confronti del consumatore finale, purché il pagamento avvenga con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale. Infine, si ricorda che tra i contribuenti tenuti a presentare la comunicazione ci sono gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, e i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art.36-*bis* del decreto Iva.

[C.M.
30/05/11
n.24](#)



EDILIZIA, TERRITORIO E AMBIENTE

Proroga del Sistri: pubblicate in Gazzetta le scadenze ufficiali

È stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n.124 del 30 maggio 2011**, il **decreto** del Ministero dell'Ambiente del **26 maggio 2011**, che proroga i termini di entrata in vigore del Sistri, scaglionando le scadenze in base alla tipologia e alle dimensioni delle aziende interessate.

[Ministero Ambiente
decreto 26/05/11
G.U. 30/05/11
n.124](#)



AGEVOLAZIONI – INCENTIVI – FINANZIAMENTI

Fondi rustici: agevolazioni valide anche per le vendite prima di dieci anni

Le agevolazioni fiscali che si applicano in occasione dell'acquisto di un fondo rustico non decadono quando la proprietà viene rivenduta o alienata o non più coltivata, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dal passaggio di proprietà. La regola si applica senza limiti temporali, e quindi vale anche per i terreni acquistati prima del 30 giugno 1996 e comunque rivenduti prima del 30 giugno 2001. I suddetti benefici vengono meno solo nel caso in cui sia stato emesso atto impositivo definitivo di recupero delle agevolazioni per mancata impugnazione o per un giudicato favorevole all'Amministrazione Finanziaria. Sono questi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la **circolare n.25 del 30 maggio**.

[C.M.](#)
[30/05/11](#)
[n.25](#)



REDDITI DIVERSI

Chiarimenti sull'applicazione dell'imposta sostitutiva da parte delle fiduciarie

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva (ex art.6 del D.Lgs. n.461/97) da parte delle società fiduciarie è necessaria la sussistenza di un rapporto di amministrazione, mentre non è espressamente prevista l'intestazione del bene alle medesime società. Pertanto, si ritiene che la fiduciaria possa applicare il regime del risparmio amministrato per le attività finanziarie affidate dal cliente sulla base del mandato di amministrazione senza intestazione dei beni, purché vengano garantiti e specificati nel relativo contratto gli obblighi di comunicazione a carico del cliente, nonché di rendicontazione da parte della società fiduciaria. In relazione ai redditi di capitale derivanti dalle attività finanziarie oggetto del rapporto di amministrazione si ritiene che la fiduciaria debba esercitare le funzioni di sostituto di imposta anche con riferimento ai redditi di capitale da assoggettare a ritenuta a titolo di imposta o di acconto, trattandosi di sostituto che interviene nella loro riscossione. Inoltre, la società fiduciaria è tenuta alle segnalazioni ai fini del monitoraggio fiscale e valutario. Gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo all'investitore - da effettuarsi con il modulo RW della dichiarazione - sussistono, invece, qualora le attività oggetto del rapporto di amministrazione senza intestazione con la società fiduciaria siano originariamente depositate all'estero. Inoltre, devono essere indicati nel medesimo modulo RW gli eventuali nuovi apporti di attività finanziarie o patrimoniali provenienti dall'estero. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in risposta a un quesito con la **risoluzione n.61 del 31 maggio**.

[R.M.](#)
[31/05/11](#)
[n.61](#)



ENTI NON PROFIT

La guida dei commercialisti alla gestione delle erogazioni liberali

Gli enti non *profit* che hanno beneficiato del 5 per mille devono redigere, entro la fine del mese dell'incasso, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, o, in alternativa, predisporre un bilancio di esercizio conforme alle linee guida fornite dall'Agenzia per il Terzo Settore. In mancanza di tali adempimenti, o se il contributo risulta illecitamente percepito, la somma ottenuta dovrà essere riversata all'Erario, maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali. È questa una delle numerose indicazioni presente nella "**Guida operativa alle erogazioni liberali a favore degli enti non profit e al cinque per mille**" sviluppata dal Cndcec.

[Cndcec](#)
[Guida](#)
[18/05/11](#)
[sito web](#)



CODICI TRIBUTO

I codici per le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del lotto

Con **risoluzione n.60 del 30 maggio** l'Agenzia delle Entrate ha istituito due nuovi codici tributo - 2848 e 2849 - per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme *una tantum* e dei diritti di scritturazione in materia di rivendite di generi di monopolio e delle ricevitorie del gioco del lotto.

[R.M.](#)
[30/05/11](#)
[n.60](#)



IRPEF

Regione Puglia: modificate le aliquote dell'addizionale regionale

È stato pubblicato nella **G.U. n.125 del 31 maggio 2011** il comunicato della Regione Puglia che stabilisce le nuove aliquote dell'addizionale regionale da applicare dal periodo di imposta in corso alla data di adozione del decreto:

[Regione Puglia
Comunicato
G.U.
31/05/2011
n.125](#)



- per i redditi sino a € 15.000,00; 1,2 %;
- per i redditi compresi tra € 15.001,00 e sino ad € 28.000,00; 1,2 %;
- per i redditi compresi tra € 28.001,00 e sino ad € 55.000,00; 1,4 %;
- per i redditi compresi tra € 55.001,00 e sino ad € 75.000,00; 1,4 %;
- per i redditi superiori a € 75.001,00; 1,4 %.

In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art.11 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir), l'aliquota dell'addizionale pari a 1,2% permarrà sul primo e sul secondo scaglione di reddito, mentre l'aliquota dell'addizionale pari a 1,4% permarrà sui successivi scaglioni.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Paga l'Irap lo studio che dichiara compensi modesti senza fornire dati concreti

Per escludere l'esistenza dell'autonoma organizzazione, non è sufficiente affermare che l'attività dello studio associato è stata esercitata senza apprezzabile struttura organizzativa, e con costi per collaboratori inesistenti in alcuni esercizi e modesti in altri. È invece necessario offrire dati concreti per dare contezza di tale affermazione, poiché la circostanza che il relativo utilizzo di collaboratori non sia avvenuto in tutti gli esercizi non esonera dal motivare, in base a quali elementi e considerazioni, per gli altri esercizi, l'effettivo impiego doveva, egualmente, essere ritenuto irrilevante. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'**ordinanza n.11933 del 30 maggio**, che ha confermato il diniego del rimborso Irap disposto dall'Amministrazione Finanziaria.

[Cassazione
ordinanza
30/05/11
n.11933](#)



Esente dall'Irap il professionista automunito che lavora da casa

Non è tenuto al versamento dell'Irap, in quanto non possiede autonoma organizzazione, il professionista che svolge la propria attività utilizzando locali della propria residenza anagrafica, che non ha alcun dipendente, e che possiede, come unico bene strumentale, un'autovettura. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'**ordinanza n.11935 del 30 maggio**.

[Cassazione
ordinanza
30/05/11
n.11935](#)



ACCERTAMENTO, VERIFICHE E CONTROLLI

Il saldo cassa negativo legittima l'accertamento

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa ai fini Irpeg e Iva, la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. Lo ha stabilito la Cassazione con la **sentenza n.11988 del 31 maggio**.

[Cassazione
sentenza
31/05/11
n.11988](#)



AGGIORNAMENTO SOFTWARE

Software Gerico beta, Unico Sp 2011, Cnm 2011 e controllo del modello F24

Sono disponibili sul sito *web* delle Entrate:

- la **versione beta** del 1/06/2011 del **software Gerico 2011** che consente il calcolo della Congruità, tenuto conto della normalità, e della coerenza per i 206 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2010. Il **software** è aggiornato con gli eventuali correttivi crisi da applicare alle risultanze degli studi di settore.

Agenzia Entrate
software
Sito Web



Le risultanze in termini di stima dei ricavi/compensi (comprensivi della normalità) e di coerenza dell'applicazione pubblicata non hanno il carattere di ufficialità e non possono essere utilizzate per la predisposizione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta 2010.

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Dichiarare - Studi di settore e parametri - Studi di settore - Compilazione - Software di compilazione)

- la **versione 1.0.0** del 27/05/2011 del *software Unico SP 2011*.

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Dichiarare - Dichiarazioni dei redditi delle Società ed Enti - Unico Sp/2011 - Compilazione e invio - *Software* di compilazione).

- la **versione 1.0.0** del 27/05/2011 del *software Consolidato nazionale e mondiale 2011*.

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Dichiarare - Dichiarazioni dei redditi delle Società ed Enti - Cnm/2011 - Compilazione e invio - *Software* di compilazione).

- la **versione 6.21** del 30/05/2011 del *software di controllo del modello F24* ad uso di Banche, Poste e Agenti della Riscossione, e il relativo *file* degli archivi aggiornato al 31/05/2011.

(Percorso: <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home> - Cosa devi fare - Versare - F24 - Compilazione e invio - Procedura di controllo F24 riservato a banche Poste e agenti della riscossione).

MATURA CFP
www.euroconference.it

GIORNATA DI STUDIO
GIUGNO 2011

Chiarimenti e soluzioni su:

UNICO 2011, STUDI DI SETTORE E
CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI

FIRENZE AREZZO MILANO BRESCIA PARMA BOLOGNA
COMO TORINO ALESSANDRIA VICENZA VENEZIA

SCARICA LA BROCHURE ▶

ISCRIVITI SUBITO ▶

Gruppo
EUROCONFERENCE
costruiamo competenze



Le “semplificazioni” del Decreto Sviluppo

Nell’ambito del D.L. n.70 del 13 maggio 2011, il *c.d.* Decreto Sviluppo, vi sono una serie di interventi che perseguono il difficile obiettivo della semplificazione del sistema fiscale: alcuni di essi riguardano il campo dell’Iva, mentre, nella stessa ottica, vi è stato anche l’incremento dei limiti per l’adozione della contabilità semplificata da parte delle imprese.

Novità Iva

⇒ Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva

Con l’articolo 21 del D.L. 78/10, come è noto, il Legislatore ha introdotto l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo almeno pari a € 3.000. In relazione al 2010, primo anno di applicazione del nuovo adempimento, la segnalazione deve essere effettuata soltanto per le fattispecie soggette a fatturazione di importo non inferiore a € 25.000. Dal 2011, invece, si va a regime, dovendo essere comunicate telematicamente le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione di importo pari o superiore a € 3.000 effettuate sin dal 1° gennaio, mentre quelle per le quali l’obbligo non sussiste, la cui soglia di rilevanza è stata fissata a € 3.600 (Iva compresa), devono essere monitorate a partire dal prossimo 1° luglio.

In questo scenario il Decreto Sviluppo (art.7, co.2, lett.o) introduce una semplificazione, consistente nell’esclusione della comunicazione telematica per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi ai fini Iva, qualora il pagamento del corrispettivo avvenga tramite carte di credito, debito o prepagate, emesse da uno dei soggetti individuati dall’art.7 del DPR n.605/73, vale a dire banche, poste ed altri intermediari finanziari.

La semplificazione posta in essere riguarda:

- dal lato attivo, ossia quello del fornitore o prestatore, tutti i soggetti passivi Iva, a prescindere dall’obbligo o meno di emissione della fattura;
- dal lato passivo, ossia quello dell’acquirente o committente, soltanto i soggetti privati;
- per quanto riguarda l’ambito oggettivo, soltanto le operazioni regolate con modalità di pagamento “tracciabili”.

L’intento perseguito è evidentemente quello di evitare di monitorare due volte le stesse operazioni. Il fatto che siano escluse soltanto le transazioni effettuate nei confronti di privati, denota la volontà di mantenere il controllo sulle operazioni tra soggetti passivi, potendo in questo modo incrociare i dati risultanti dalle dichiarazioni dei fornitori con quelle dei clienti. Per tale motivo, nella [C.M. n.24/E/11](#) è stato precisato che l’esonero in parola non si applica per le carte emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale. Non appare però chiaro perché l’esclusione riguardi soltanto i pagamenti effettuati tramite carte di credito, debito o prepagate, ed invece debbano essere monitorati quelli fatti con assegni non trasferibili o con bonifici bancari, che danno evidentemente le stesse garanzie in termini di “tracciabilità”.

⇒ Scheda carburante

Una novità di una certa rilevanza è rappresentata dall’esonero dalla compilazione della scheda carburante per i soggetti Iva che effettuano gli acquisti mediante carte di credito, *bancomat* e carte prepagate. Come previsto dal DPR n.444/97, l’obbligo di istituire la

scheda carburante e di effettuare le annotazioni relative riguarda i contribuenti, imprenditori ed esercenti arti o professioni, che intendono dedurre il costo d'acquisto del carburante ai fini delle imposte dirette e detrarre la relativa Iva. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione devono risultare da apposite annotazioni eseguite in una scheda conforme al modello allegato al DPR n.444/97, che è sostitutiva della fattura di cui all'art.22, co.3, del decreto Iva.

Per effetto dell'intervento operato dal Decreto Sviluppo, che ha inserito un nuovo quarto comma nell'art.1 del DPR n.444/97, i soggetti all'imposta sul valore aggiunto che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carta prepagate emesse dagli operatori finanziari indicati nell'art.7, co.6 del DPR n.605/73, non sono più tenuti all'obbligo della scheda carburante per "certificare" gli acquisti effettuati.

In considerazione del fatto che la norma utilizza la locuzione "esclusivamente", l'esclusione dalla compilazione della scheda carburante vale soltanto per gli acquisti effettuati con queste modalità, di modo che, invece, se vi è anche utilizzo di contanti, l'operazione deve essere annotata sulla scheda carburante come è avvenuto sino ad oggi.

⇒ Presunzioni di cessione ed acquisto

Nell'ambito della disciplina Iva, vi sono delle presunzioni di cessione e di acquisto, contenute nel DPR n.441/97, che sono da considerarsi presunzioni legali relative: il contribuente può quindi vincerle fornendo prova contraria, utilizzando a tal fine una delle cause esimenti previste dalla stessa norma.

Il comma 4 dell'art.2 del DPR n.441/97 disciplina la procedura da seguire per la distruzione dei beni o la loro trasformazione in prodotti di modesto valore economico. Questa deve essere provata attraverso:

- ⇒ la comunicazione all'Ufficio delle Entrate;
- ⇒ il verbale redatto da pubblici ufficiali / la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- ⇒ la compilazione del documento di trasporto.

Il contribuente deve inviare una comunicazione agli Uffici delle Entrate e ai Comandi della Guardia di Finanza competenti per territorio, in relazione al luogo ove avviene la distruzione o la trasformazione, almeno 5 giorni prima dell'operazione.

La comunicazione deve essere redatta su carta libera e deve contenere:

- ⇒ luogo, data e ora di distruzione o trasformazione;
- ⇒ le modalità di distruzione o di trasformazione;
- ⇒ la natura, qualità e quantità, nonché l'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni da distruggere o trasformare;
- ⇒ l'eventuale valore residuale che si ottiene dalla trasformazione o dalla distruzione dei beni stessi.

Occorre anche redigere un apposito verbale compilato dai funzionari dell'Amministrazione Finanziaria, da ufficiali di Polizia tributaria o da notai che hanno presenciato alle operazioni. Dal verbale devono risultare data, ora e luogo in cui avvengono le operazioni, nonché natura, qualità, quantità e ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati.

La norma prevede che, qualora l'ammontare del costo dei beni distrutti o trasformati non sia superiore a € 5.164,57 (ossia 10 milioni di lire), sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ed è proprio su questo limite che interviene l'art.7, co.2, lett. z) del D.L. Sviluppo: la dichiarazione sostitutiva di atto notorio potrà essere effettuata fino ad un importo del costo dei beni distrutti o trasformati di € 10.000.

⇒ Registrazione documento riepilogativo per la fatture di importo inferiore a € 300

L'articolo 6, co.1, del DPR n.695/96 prevede che, per le fatture emesse nel corso del mese di importo inferiore a € 154,94 (ossia 300 mila lire), sia possibile annotare nel registro di cui all'art.23 del decreto Iva, un documento riepilogativo nel quale indicare i numeri delle fatture e, distinti in base all'aliquota applicata, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e quello dell'imposta.

- L'intervento realizzato dall'art.7, co.2, lett.a) del Decreto Sviluppo, innalza innanzitutto questa soglia a € 300.
- Anche l'art.6, co.6, del DPR n.695/96, che consente la registrazione "semplificata" delle fatture d'acquisto attraverso il documento riepilogativo, viene modificato in modo corrispondente, portando anche in questo caso il limite a € 300.
- Viene poi inserito un nuovo co.6-bis, che attribuisce la facoltà di registrazione del documento riepilogativo anche per le autofatture emesse, ex art.17, co.2, DPR n.633/72, dal cessionario o committente soggetto passivo in relazione ad operazioni territorialmente rilevanti in Italia poste in essere da parte di soggetti non residenti.

⇒ Somministrazione di gas metano per usi civili


Il Decreto Sviluppo (art.7, co.2, lett.c) stabilisce che sia l'aliquota Iva del 10%, che il limite di 480 metri cubi annui di cui al n.127-bis della tabella A, parte III allegata al DPR n.633/72, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unità immobiliari riconducibili allo stesso.

Nuovi limiti per la contabilità semplificata

Un altro intervento di semplificazione posto in essere dal Decreto Sviluppo riguarda l'innalzamento del limite per la tenuta della contabilità semplificata da parte di imprese individuali e società di persone, con il conseguente esonero dagli obblighi contabili previsti dall'art.14 del DPR n.600/73 (libro giornale, libro inventari, scritture ausiliarie di magazzino, ecc.).

L'articolo 18 del DPR n.600/73 condiziona la possibilità di applicare il regime di contabilità semplificata al mancato superamento, nell'anno precedente, di un determinato ammontare di ricavi, differenziato a seconda dell'attività esercitata, che è stato appunto incrementato dal Legislatore¹.

	VECCHI LIMITI RICAVI	NUOVI LIMITI RICAVI
Prestazioni di servizi	non superiori a € 309.874,14	non superiori a € 400.000
Altre attività	non superiori a € 516.456,90	non superiori a € 700.000

 Il regime di contabilità semplificata rappresenta, per i soggetti che conseguono ricavi non superiori ai limiti indicati, il regime naturale, di modo che, qualora vogliano invece tenere la contabilità in forma ordinaria, devono esercitare apposita opzione: al comportamento concludente posto in essere deve poi seguire l'indicazione dell'opzione nel quadro VO della prima dichiarazione Iva presentata.

In considerazione del fatto che sono previsti limiti differenziati per le prestazioni di servizi rispetto alle altre attività, qualora vi sia l'esercizio contemporaneo di più attività, il limite dei ricavi deve essere determinato considerando quello:

¹ La modifica invece non interessa i lavoratori autonomi, per i quali la possibilità di applicare il regime di contabilità semplificata prescinde dall'ammontare dei compensi conseguiti nell'anno precedente.

- ➔ delle attività diverse dalle prestazioni di servizi, ossia € 700.000, se i ricavi non sono distintamente annotati;
- ➔ dell'attività prevalente, laddove invece i ricavi siano distintamente annotati in relazione alle diverse attività esercitate.

Esempio 1

Un contribuente che svolge nel corso del 2011 sia attività di prestazione di servizi che altre, per le quali effettua l'annotazione distinta, realizza ricavi per € 390.000 per quanto concerne le prestazioni di servizi e € 300.000 con riferimento alle altre.

L'attività prevalente è quella di prestazione di servizi, in relazione alla quale è rispettato il limite previsto per la tenuta della contabilità semplificata, in considerazione del fatto che l'impresa si attesta sotto la soglia dei € 400.000.

Anche a livello cumulativo, considerando i ricavi derivanti da tutte le attività, non viene superato il limite "massimo" dei € 700.000, tenendo conto del fatto che complessivamente realizza ricavi per complessivi € 690.000.

Di conseguenza l'impresa soddisfa i requisiti per applicare il regime di contabilità semplificata nel 2012.

Il cambio dei limiti impone di andare a considerare la posizione di quelle imprese che nel 2010 hanno realizzato ricavi eccedenti le vecchie soglie, ma non quelle nuove. Mutuando le indicazioni che erano state date dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 80/01 in occasione del precedente intervento di questo tipo, che era stato realizzato con il DPR n.222/01, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo, ossia dal 14 maggio scorso, i contribuenti che nel 2010 hanno conseguito ricavi inferiori rispetto ai nuovi limiti possono tenere le scritture contabili previste per la contabilità semplificata.

Esempio 2

Un'impresa operante nel settore del commercio all'ingrosso nel 2010 ha realizzato ricavi per € 600.000.

Avendo superato i vecchi limiti per la tenuta della contabilità semplificata, nel corso del 2011 ha tenuto la contabilità ordinaria.

In considerazione del fatto che, per effetto dell'innalzamento della soglia dei ricavi operata dal Decreto Sviluppo, i ricavi 2010 sono al di sotto del nuovo limite, a partire dal 14 maggio 2011 l'impresa può applicare il regime di contabilità semplificata.

Laddove reputi opportuno mantenere la contabilità ordinaria, si comporterà di conseguenza, manifestando in tal modo il comportamento concludente che dovrà essere poi "confermato" attraverso l'esercizio dell'opzione nell'ambito del quadro VO del modello Iva 2012.

Va messo in evidenza come il Decreto Sviluppo sia intervenuto soltanto sui limiti previsti per la tenuta della contabilità semplificata, mentre non è stata modificata la soglia del volume d'affari che consente di accedere alle liquidazioni Iva trimestrali. Gli importi previsti dall'art.7, co.1, del DPR n.542/99 sono quindi rimasti immutati:

	VOLUME D'AFFARI
Prestazioni di servizi	non superiori a € 309.874,14
Altre attività	non superiori a € 516.456,90

Di conseguenza, a differenza di quanto avveniva in precedenza, si potrà verificare un disallineamento fra le due situazioni, di modo che un contribuente in contabilità semplificata non necessariamente potrà anche beneficiare della liquidazione trimestrale dell'Iva.

Esempio 3

Un'impresa operante nel settore dei servizi nel 2011 ha realizzato ricavi per € 350.000 (importo coincidente con quello del volume d'affari).

Nel 2012 potrà tenere la contabilità semplificata, rispettando il nuovo limite introdotto con il Decreto Sviluppo, ma dovrà liquidare l'Iva mensilmente, avendo un volume d'affari superiore a € 309.874,14.



TG Fisco & Economia

Ogni giorno la
RASSEGNA STAMPA
in formato elettronico.

Le principali notizie
selezionate e riassunte
dagli Esperti di Gruppo
Euroconference

Scarica il PDF

Collegati al sito

Gruppo
EUROCONFERENCE
costruiamo competenze

www.oneprofessional.tv



Mutui misti: possibile l'autocertificazione, quasi (im)possibile il calcolo della detrazione

Con apposito quesito effettuato all'Amministrazione Finanziaria, relativamente all'ipotesi di mutui ipotecari contratti dai contribuenti sia per l'acquisto che per la ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione principale propria o di un familiare, ma che non recano la motivazione dell'erogazione, è stato chiesto se fosse possibile attestare - mediante dichiarazione sostitutiva - l'effettiva destinazione degli importi presi in prestito, ottenendo nella [C.M. n.20 del 2011](#) una risposta affermativa ma con due puntualizzazioni "devastanti" contenute in una frase a prima vista "innocua":

"il Caf sulla base di tale documento, in presenza delle altre condizioni previste dalla legge, può riconoscere la detrazione degli interessi per l'acquisto dell'abitazione".

In termini pratici:

- devono verificarsi tutte le condizioni normative per il riconoscimento della detrazione, che nell'ipotesi del mutuo misto rappresentano un vero e proprio "ginepraio";
- in maniera "pilatesca", si afferma la possibilità di riconoscere la detrazione riferita all'acquisto dell'abitazione principale, laddove onestà intellettuale avrebbe richiesto in primo luogo il riconoscimento della detrazione per entrambe le tipologie di utilizzi del mutuo (perché così è e non ci sono alternative), ed in secondo luogo un'analisi delle diverse fasi necessarie per riconoscere i benefici fiscali.

Ciò, purtroppo, non è accaduto: si conferma la possibilità di fruire delle detrazioni in presenza dei mutui misti, si apre alla possibilità di autocertificare gli utilizzi degli importi contratti con un unico atto, ma si rimette a chi presta assistenza fiscale l'onere, oltremodo gravoso, di gestire il tutto, in assenza totale di chiarimenti al riguardo. Non resta che armarsi di "smisurata" pazienza e seguire con estrema attenzione l'incrocio di disposizioni e di calcoli, essendo sufficiente in via preliminare rammentare brevemente che:

- se il mutuo ha diversi utilizzi, vuol dire che anche gli interessi pagati devono essere proporzionati in funzione degli utilizzi stessi;
- entrambe le detrazioni, sia per l'acquisto che per la ristrutturazione, richiedono una verifica in ordine alle effettive spese sostenute e se le stesse sono inferiori ai mutui contratti il beneficio fiscale deve essere proporzionalmente calcolato;
- esistono limiti di spesa diversi;
- la tempistica da rispettare è totalmente difforme, sia per la contrazione del mutuo che per adibire l'immobile ad abitazione principale;
- la detrazione per l'acquisto dell'abitazione principale, se esistono lavori di ristrutturazione, decorre dal momento in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale, mentre la detrazione per la ristrutturazione è fruibile da subito;
- per esplicita previsione normativa, le due detrazioni possono coesistere esclusivamente per la durata dei lavori e per i sei mesi successivi alla conclusione dei lavori stessi.

È abbastanza per abbandonare "l'impresa", ma soluzioni semplicistiche non possono essere seguite perché gran parte delle casistiche elencate devono comunque essere analizzate al solo fine di individuare correttamente quale sia la detrazione spettante, essendo oltremodo rischioso optare direttamente per l'una o l'altra e dovendo invece necessariamente verificare i diversi "steps" per procedere alla corretta compilazione dei righi interessati delle dichiarazioni dei redditi (E7/RP7 nel caso dell'acquisto e/o E10/RP10 per l'ipotesi della ristrutturazione).

Il mutuo e la gestione degli interessi

Senza pretesa di essere esaustivi, ai fini delle detrazioni per gli interessi passivi riferiti all'acquisto o costruzione/ristrutturazione dell'immobile destinato ad abitazione principale è necessaria la contrazione di un mutuo assistito da ipoteca (prestata anche su un immobile diverso da quello oggetto dell'acquisto o dei lavori), oltre al rispetto di requisiti temporali ben precisi, nel prosieguo illustrati in ordine alle diverse fattispecie:

- sia per quanto concerne la contrazione del mutuo ed il relativo acquisto e/o avvio dei lavori di ristrutturazione/costruzione;
- sia per il termine entro cui adibire l'immobile ad abitazione principale del proprietario o di un suo familiare.

È bene, però, precisare un aspetto: a poter fruire del beneficio fiscale è sempre colui che risulta essere proprietario e contemporaneamente intestatario del mutuo.

Ad esempio, nel caso di coniugi, le situazioni configurabili sono le seguenti:

entrambi proprietari ed intestatari del mutuo, a prescindere dalle quote di proprietà e/o di intestazione del mutuo	➔	in tale ipotesi entrambi avranno diritto alla detrazione e peraltro, nel caso specifico dell'acquisto dell'abitazione principale (rigo E7 o RP7), se un coniuge risulta fiscalmente a carico dell'altro è possibile fruire della relativa detrazione (circostanza invece non prevista dal Legislatore relativamente alla costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale – rigo E10 o RP10);
solo un coniuge proprietario ma mutuo cointestato	➔	in questa evenienza è soltanto il coniuge proprietario a poter detrarre, limitatamente alla propria quota di mutuo pagata. Inoltre, non è mai possibile fruire della quota del coniuge non proprietario fiscalmente a carico in quanto non è configurabile un importo detraibile, essendo assenti in capo a quest'ultimo i requisiti normativi (non proprietà dell'immobile);
entrambi proprietari ma soltanto un coniuge intestatario	➔	sarà solo quest'ultimo, essendo proprietario e risultando unico intestatario del mutuo, a poter fruire per intero del beneficio fiscale.

Posti questi brevi assunti preliminari, deve riconoscersi che il caso dei mutui misti è certamente particolare. Con un medesimo atto, il contribuente ottiene in prestito una somma finalizzata all'acquisto dell'abitazione e un'altra necessaria alla ristrutturazione. Dal che deriva che la prima operazione da effettuare è "proporzionare" gli interessi passivi pagati nel corso dell'anno tra importi riferibili al rigo E7/RP7 e quelli attinenti il rigo E10/RP10.

Esempio

- Mutuo contratto per complessivi 500 mila euro, di cui 400 mila per l'acquisto e 100 mila per la ristrutturazione;
- la quota di interessi riferiti all'acquisto è pari all'80% (400/500);
- la quota di interessi riferiti alla ristrutturazione è pari al 20% (100/500).

Sulla base delle proporzioni, una volta ricevuta la certificazione degli interessi corrisposti nell'anno, potranno suddividersi gli importi riferibili ai righi interessati della dichiarazione. Si formulano, al riguardo, due ipotesi:

CASO 1	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Interessi complessivi pari ad €5.000; ▶ interessi potenzialmente indicabili in E7/RP7 = € 4.000; ▶ interessi potenzialmente indicabili in E10/RP10 = € 1.000.
---------------	---

CASO 2	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Interessi complessivi pari ad €10.000; ▶ interessi potenzialmente indicabili in E7/RP7 = € 8.000; ▶ interessi potenzialmente indicabili in E10/RP10 = € 2.000;
---------------	--

Condizioni di fruibilità

Prima di procedere ai necessari calcoli per determinare la detrazione spettante è fondamentale verificare il rispetto delle condizioni di fruibilità, sia sul fronte della contrazione del mutuo, sia per quanto concerne il requisito “prima casa”.

Contrazione del mutuo

Le tempistiche entro cui contrarre il mutuo per aver diritto alle diverse detrazioni sono del tutto difformi. Infatti:

nel caso dell'acquisto dell'abitazione principale	nell'ipotesi della ristrutturazione
▼	▼
il mutuo deve essere contratto entro il periodo compreso tra l'anno antecedente e l'anno successivo a quello dell'acquisto medesimo;	il mutuo deve essere contratto entro i 6 mesi antecedenti ed i 18 mesi successivi l'inizio dei lavori (che non è detto coincidano sempre con la data di acquisto dell'immobile).

Ipotizzando che al momento di acquisto sull'immobile siano subito avviati i lavori e che dunque tali due date siano coincidenti, condizione necessaria è che il mutuo, per soddisfare entrambe le detrazioni, deve essere contratto nel periodo compreso tra i sei mesi precedenti e l'anno successivo l'acquisto/inizio lavori, altrimenti una delle detrazioni è persa. Infatti, se il mutuo è contratto 7 mesi prima, si avrà diritto solo alla detrazione per l'acquisto (righe E7 del 730 o RP7 di Unico), mentre se il mutuo è contratto 14 mesi dopo il solo beneficio fruibile è quello riferito alla ristrutturazione (rigo E10 o RP10).

Se però i lavori, come è solito che sia, hanno un inizio posticipato rispetto all'acquisto dell'immobile, allora dovrà appurarsi con estrema cautela il decorso temporale, tenendo presente che è una valutazione da effettuare “da mese a mese” (circolare n.7 del 2001). Si osservi la tabella seguente, con cui è possibile verificare, almeno potenzialmente, la spettanza delle detrazioni:

Mutuo	Acquisto	Inizio lavori	Detrazione acquisto	Detrazione ristrutturazione
20/12/09	1/01/10	15/02/10	SI	SI
20/12/09	1/01/10	30/06/10	SI	NO
20/09/11	1/01/10	30/06/10	NO	SI
20/06/12	1/01/10	30/06/10	NO	NO


In particolare:

- nel primo caso, il mutuo è contratto entro un anno antecedente l'acquisto ed entro 6 mesi antecedenti l'inizio dei lavori;
- nel secondo caso, il mutuo rispetta il requisito dell'anno antecedente per l'acquisto dell'immobile, ma non quello dei 6 mesi antecedenti per la ristrutturazione;

- ➔ nel terzo, il mutuo è contratto oltre un anno dopo l'acquisto dell'immobile, non rispettandosi il requisito normativo, mentre ai fini della ristrutturazione è contratto, ai sensi di legge, entro i 18 mesi successivi l'inizio dei lavori;
- ➔ nell'ultima ipotesi, il mutuo è contratto oltre i termini previsti dalle diverse disposizioni, essendo sopraggiunto addirittura 2 anni e mezzo dopo l'acquisto e 2 anni dopo l'inizio dei lavori.

Destinazione dell'immobile ad abitazione principale

Dopo aver appurato che la contrazione sia avvenuta nel pieno rispetto delle condizioni normative, è fondamentale fare altrettanto in riferimento al requisito della destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Infatti,



Questo significa che:

- ➔ se l'immobile è adibito a prima casa entro sei mesi dalla conclusione dei lavori e non sono ancora trascorsi 2 anni dall'acquisto, la detrazione spetta per entrambi gli utilizzi (ferme restando le ulteriori condizioni da rispettare);
- ➔ se l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre i 6 mesi ma entro i 12 mesi dalla conclusione dei lavori e comunque entro 2 anni dall'acquisto, spetta solo la detrazione per l'acquisto (E7 o RP7);
- ➔ se l'evento si verifica oltre i 12 mesi dalla chiusura dei lavori non spettano le detrazioni;
- ➔ se l'evento si verifica oltre i 2 anni dall'acquisto ma entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori spetta solo la detrazione per la ristrutturazione.

Si osservi la tabella seguente:

Acquisto	Fine lavori	Abitazione principale	Detrazione acquisto	Detrazione ristrutturazione
1/01/10	30/09/10	30/12/10	SI	SI
1/01/10	30/09/11	1/02/12	NO	SI
1/01/10	20/04/11	1/12/11	SI	NO
1/01/10	20/07/11	30/06/12	NO	NO

In particolare:

- ➔ nella prima ipotesi, l'immobile è adibito ad abitazione principale entro i sei mesi successivi alla conclusione dei lavori e comunque entro i due anni dall'acquisto dello stesso, soddisfacendo entrambi i presupposti normativi;
- ➔ nel secondo caso, l'immobile è adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori ma oltre due anni dall'acquisto. Dunque spetta solo la detrazione per la ristrutturazione;
- ➔ nella terza ipotesi, l'immobile è adibito ad abitazione principale entro un anno dalla fine dei lavori e comunque entro due anni dall'acquisto, con ciò potendosi fruire della detrazione per l'acquisto. Per la ristrutturazione, invece, l'evento si è verificato "tardi", in quanto sono trascorsi oltre 6 mesi dalla conclusione dei lavori;

- ➔ nell'ultimo caso l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori, perdendosi la detrazione per la ristrutturazione, così come ai fini dell'acquisto, ancorché il requisito prima casa sia sopraggiunto entro un anno dalla fine dei lavori, sono comunque trascorsi oltre due anni dall'acquisto, con relativa perdita del beneficio.

Conclusioni in ordine alle condizioni temporali

Ovviamente i prospetti di cui sopra sono soltanto "potenziali", essendo indispensabile combinare le diverse condizioni e verificare se sono tutte rispettate. Una tabella riepilogativa delle due in precedenza esposte è utile allo scopo ed illustra come cambino del tutto le conclusioni dei casi due e tre.

Mutuo	Acquisto	Inizio lavori	Fine lavori	Abitazione principale	Detrazione acquisto	Detrazione ristrutturazione
20/12/09	1/01/10	15/02/10	30/09/10	30/12/10	SI	SI
20/12/09	1/01/10	30/06/10	30/09/11	01/02/12	NO	NO
20/09/11	01/01/10	30/06/10	20/04/11	01/12/11	NO	NO
20/06/12	1/01/010	30/06/10	20/07/11	30/06/12	NO	NO

Nello specifico:

- ➔ nel primo caso, il mutuo è contratto entro l'anno antecedente dall'acquisto e entro i sei mesi antecedenti dall'inizio dei lavori. Inoltre, l'immobile è adibito ad abitazione principale entro il termine massimo di due anni (caso acquisto) ed entro il termine di 6 mesi dalla fine dei lavori (caso ristrutturazione). La detrazione, dunque, spetta per entrambe le fattispecie;
- ➔ nella seconda ipotesi, anche se il mutuo è contratto entro l'anno antecedente l'acquisto, l'immobile è poi adibito ad abitazione principale oltre i due anni dall'acquisto stesso. Dunque la detrazione non spetta. In ordine alla detrazione, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla chiusura dei lavori, il mutuo è contratto oltre i sei mesi antecedenti, mancando dunque il relativo requisito. Ecco perché entrambe le detrazioni sono perse;
- ➔ nel terzo esempio, l'immobile è adibito ad abitazione principale entro due anni dall'acquisto, ma comunque il mutuo è intervenuto oltre un anno da tale data. Pertanto la detrazione non spetta. Sul fronte detrazioni, anche se la contrazione del mutuo è valida, essendo intervenuta entro i 18 mesi dall'inizio dei lavori, la detrazione non può essere fruita in quanto l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre i sei mesi dalla conclusione dei lavori;
- ➔ nell'ultimo caso, da un lato il mutuo è contratto oltre i termini previsti dalle diverse disposizioni, essendo sopraggiunto 2 anni e mezzo dopo l'acquisto e 2 anni dopo l'inizio dei lavori e dall'altro l'immobile è adibito ad abitazione principale oltre sei mesi dalla chiusura dei lavori e comunque trascorsi oltre due anni dall'acquisto, con relativa perdita dei benefici.

Il necessario rapporto degli interessi in funzione dell'effettivo utilizzo del mutuo

Sopravvissuti all'incrocio di condizioni appena tracciato, bisogna rammentare gli altri requisiti normativi previsti. Il controllo temporale è comunque fondamentale, in quanto potrebbe risultare fruibile un solo beneficio fiscale e dunque l'iter seguente è parzialmente semplificato. Ad ogni buon conto, il primo controllo da effettuare riguarda gli effettivi utilizzi del mutuo. Infatti, in entrambe le detrazioni, è prevista la necessità di riportare gli importi erogati a quelli utilizzati sia per l'acquisto e gli oneri accessori (principio sancito

dalla C.M. n.15/05), sia per i lavori di ristrutturazione (requisito richiesto dal decreto n.311/99).

Ritornando all'ipotesi iniziale, ossia di un mutuo contratto per complessivi 500 mila euro e suddiviso per un importo di 400 mila euro destinato all'acquisto dell'immobile e uno di 100 mila riguardante la ristrutturazione, volendo essere "cattivi", si può immaginare che:

- per l'acquisto dell'immobile, tra rogito e altri documenti strettamente connessi (dalle spese del notaio fino agli oneri di intermediazione, sul punto si rinvia alla C.M. n.15/05 e successivi chiarimenti), sono utilizzati € 360 mila;
- per la ristrutturazione, le spese documentate ammontano ad € 80 mila.

Da ciò discende che a fronte degli interessi certificati, oltre all'iniziale suddivisione tra interessi riferiti all'acquisto (80%) e interessi relativi alla ristrutturazione (20%), bisogna anche rapportare gli stessi agli effettivi impieghi.

Riprendendo i due casi iniziali, consegue che:

CASO 1	<ul style="list-style-type: none">▶ Interessi complessivi pari ad € 5.000;▶ interessi potenzialmente indicabili in E7/RP7 = € 4.000. Interessi "utili" pari al 90%, ossia € 3.600;▶ interessi potenzialmente indicabili in E10/RP10 = € 1.000. Interessi "utili" pari all'80%, ossia € 800.
---------------	---

CASO 2	<ul style="list-style-type: none">▶ Interessi complessivi pari ad € 10.000;▶ interessi potenzialmente indicabili in E7/RP7 = € 8.000; Interessi "utili" pari al 90%, ossia € 7.200;▶ interessi potenzialmente indicabili in E10/RP10 = € 2.000. Interessi "utili" pari all'80%, ossia € 1.600.
---------------	--

I limiti di interessi su cui detrarre

Non è finita. Le due detrazioni presentano dei limiti massimi di interessi indicabili in dichiarazione. Semplificando (almeno su questo) l'esempio e ipotizzando che si tratti di un mutuo contratto di recente, i limiti da rispettare, intesi complessivamente ed a prescindere dagli intestatari del mutuo, sono i seguenti:

- rigo E7/RP7, € 4.000;
- rigo E10/RP10, € 2.582.

Con riferimento ai casi 1 e 2, la situazione che si configura è la seguente:

CASO 1	<ul style="list-style-type: none">▶ Interessi complessivi pari ad € 5.000;▶ interessi potenzialmente indicabili in E7/RP7 = € 4.000. Interessi "utili" pari al 90%, ossia € 3.600, importo inferiore al limite di € 4.000 e pertanto interamente indicabile in E7/RP7;▶ interessi potenzialmente indicabili in E10/RP10 = € 1.000. Interessi "utili" pari all'80%, ossia € 800, importo inferiore al limite di € 2.582 e pertanto indicabile in E10/RP10.
---------------	---

CASO 2	<ul style="list-style-type: none">▶ Interessi complessivi pari ad € 10.000;▶ interessi potenzialmente indicabili in E7/RP7 = € 8.000; Interessi "utili" pari al 90%, ossia € 7.200. Importo superiore al limite di € 4.000. In dichiarazione, nel rigo E7/RP7, deve comunque indicarsi il valore di € 4.000;▶ interessi potenzialmente indicabili in E10/RP10 = € 2.000. Interessi "utili" pari all'80%, ossia € 1.600. Importo inferiore al limite di € 2.582 e pertanto indicabile in E10/RP10.
---------------	---

La quota del coniuge fiscalmente a carico

Gli esempi precedenti attengono all'ipotesi di un mutuo contratto da una sola persona. Nel caso, invece, di un mutuo cointestato ed in particolare da parte di coniugi, bisogna ricordarsi prioritariamente delle condizioni di detrazione accennate in premessa (in sostanza, detrae chi è contemporaneamente proprietario dell'immobile e intestatario del mutuo) e in seguito attribuire la detrazione in funzione dell'ammontare di mutuo effettivamente pagato, tenendo presente che i limiti di spesa sono complessivi e dunque, nel caso di quote di mutuo di pari importo (ad esempio, due coniugi con mutuo al 50%), i limiti saranno pari a:

- € 2.000 ciascuno per il rigo E7/RP7;
- € 1.291 ciascuno per il rigo E10/RP10.

La situazione si complica se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro. Sul punto, infatti, mentre l'art.15, co.1, lett.b) del Tuir, relativamente all'acquisto dell'abitazione principale, testualmente consente di detrarre la quota del coniuge a carico, analoga disposizione non è prevista nell'ipotesi del mutuo di costruzione/ristrutturazione. Il che vuol dire, riprendendo sempre i casi 1 e 2, che la situazione configurabile è la seguente:

CASO 1	<ul style="list-style-type: none">▶ Interessi complessivi pari ad € 5.000;▶ interessi potenzialmente indicabili in E7/RP7 = € 4.000. Interessi "utili" pari al 90%, ossia € 3.600, importo inferiore al limite di € 4.000. Interessi da suddividere per ogni coniuge e pari ad € 1.800 ciascuno. Poiché è fruibile anche la quota del coniuge fiscalmente a carico, in dichiarazione è indicabile l'importo di € 3.600 in E7/RP7;▶ interessi potenzialmente indicabili in E10/RP10 = € 1.000. Interessi "utili" pari all'80%, ossia € 800, importo inferiore al limite di € 2.582. Ogni coniuge ha una quota di interessi pari ad € 400. Non potendo detrarre la quota del coniuge fiscalmente a carico, in dichiarazione è indicabile solo l'importo di € 400 in E10/RP10.
---------------	---

CASO 2	<ul style="list-style-type: none">▶ Interessi complessivi pari ad € 10.000;▶ interessi potenzialmente indicabili in E7/RP7 = € 8.000; Interessi "utili" pari al 90%, ossia € 7.200. Importo superiore al limite di € 4.000. In dichiarazione, nel rigo E7/RP7, deve comunque indicarsi il valore di € 4.000, potendosi fruire della quota spettante al coniuge fiscalmente a carico;▶ interessi potenzialmente indicabili in E10/RP10 = € 2.000. Interessi "utili" pari all'80%, ossia € 1.600. Importo inferiore al limite di € 2.582. Ogni coniuge ha diritto ad una quota di € 800 e non potendo fruire della quota del coniuge fiscalmente a carico è proprio l'importo di € 800 a risultare indicabile in E10/RP10.
---------------	--

La rinegoziazione del mutuo

La situazione è già oltremodo complicata e sinceramente non si auspica a nessuno di ricevere un contribuente che abbia posto in essere una rinegoziazione del mutuo. Resistendo alla tentazione di mentire asserendo una non possibile detrazione, bisogna rammentare sul punto la [R.M. n.390/07](#) che in termini oltremodo pratici, oltre ad affermare che l'ipotesi di rinegoziazione è valida anche nel caso del mutuo destinato alla ristrutturazione (ancorché prevista normativamente solo per l'ipotesi dell'acquisto dell'abitazione principale), specifica che nel caso in cui l'importo del mutuo rinegoziato sia eccedente l'importo residuo del mutuo originario, gli interessi utili ai fini della detrazione devono essere debitamente proporzionati.

Nello scenario precedente il rischio del "puro delirio" è estremamente concreto. Infatti, i passi da effettuare sono i seguenti:

- ⇒ verificare l'importo residuo del mutuo originario e rapportarlo all'importo del nuovo mutuo contratto per la rinegoziazione. Ad esempio, con importo di mutuo originario ancora da pagare pari a 300 mila euro e mutuo rinegoziato per un importo di 400 mila euro, dei futuri interessi che saranno certificati solo il 75% (300/400) saranno "utili" ai fini della detrazione;
- ⇒ ricordarsi comunque della destinazione del mutuo, ossia "misto" tra acquisto e ristrutturazione. Nel caso ipotizzato in inizio di contributo, l'80% del mutuo originario (400 mila euro dei 500 mila euro presi in prestito) era rivolto all'acquisto e il restante 20% (100 mila euro) è stato destinato alla ristrutturazione;
- ⇒ ricordarsi anche degli impieghi del mutuo originario, che come visto nell'esempio sono pari al 90% nell'ipotesi dell'acquisto e all'80% nel caso ristrutturazione;
- ⇒ verificare, infine, tutte le altre condizioni in precedenza descritte.

Il che significa procedere nel seguente modo una volta ottenuta la certificazione degli interessi (si ipotizzano sempre due casi, speculari ai casi 1 e 2 in precedenza considerati):

Caso 3

Interessi complessivi del mutuo rinegoziato pari ad € 5.000.

Interessi da considerare pari ad € 3.750 (75%).

- ⇒ Caso acquisto
 - ➔ interessi potenzialmente indicabili in E7/RP7 pari all'80% degli interessi da considerare, dunque pari ad € 3.000.
 - ➔ Interessi "utili" in funzione dell'utilizzo del mutuo originario (90%): interessi indicabili pari ad € 2.700.
 - ➔ Confronto con il limite massimo di € 4.000.
 - ➔ Interessi indicabili in dichiarazione pari ad € 2.700 in E7/RP7. Quota che non subisce variazioni anche nell'ipotesi di coniuge a carico.
- ⇒ Caso ristrutturazione
 - ➔ interessi potenzialmente indicabili in E10/RP10 pari al 20% degli interessi da considerare (€ 3.750), pari a = € 750.
 - ➔ Interessi "utili" in funzione dell'utilizzo del mutuo originario pari all'80%, ossia € 600;
 - ➔ confronto con il limite di € 2.582.
 - ➔ Interessi indicabili in dichiarazione nei righi E10/RP10 pari ad € 600. Si rammenta che nel caso del coniuge a carico, non potendosi fruire della detrazione del coniuge, il contribuente dovrà indicare in dichiarazione l'importo di € 300.

Caso 4

Interessi complessivi del mutuo rinegoziato pari ad € 10.000;


Interessi da considerare pari ad € 7.500 (75%).

- ⇒ Caso acquisto:
 - ➔ interessi potenzialmente indicabili in E7/RP7 pari all'80% degli interessi da considerare, dunque pari ad € 6.000;
 - ➔ interessi "utili" in funzione dell'utilizzo del mutuo originario (90%): interessi indicabili pari ad € 5.400;
 - ➔ confronto con il limite massimo di € 4.000;
 - ➔ interessi indicabili in dichiarazione pari ad € 4.000 in E7/RP7. Quota che non subisce variazioni anche nell'ipotesi di coniuge a carico.

➤ Caso ristrutturazione:

- interessi potenzialmente indicabili in E10/RP10 pari al 20% degli interessi da considerare (€ 7.500), pari a € 1.500;
- interessi “utili” in funzione dell’utilizzo del mutuo originario pari all’80%, ossia € 1.200;
- confronto con il limite di € 2.582.
- interessi indicabili in dichiarazione nei rigli E10/RP10 pari ad € 1.200.
Si rammenta che nel caso del coniuge a carico, non potendosi fruire della detrazione del coniuge, il contribuente dovrà indicare in dichiarazione l’importo di € 600.

Quanto sopra, nella consapevolezza che nessun *software* gestisce le diverse fasi e dunque tutto dovrebbe essere eseguito “manualmente”, rende comprensibile la descritta “tentazione” di affermare che la detrazione non è più fruibile, peraltro tacendo della R.M. n.328/07, in base alla quale se per qualche arcano motivo il contribuente, in relazione all’importo eccedente rinegoziato (nel nostro esempio 100 mila euro), dovesse decidere di acquistare un’altra unità immobiliare da far confluire nell’abitazione principale e/o di fare su questa nuova unità altri lavori di ristrutturazione, relativamente all’importo eccedente si configura l’ipotesi di “nuovo mutuo misto”.

 In pratica, si dovrebbe procedere a tutti i riscontri precedenti e solo alla fine verificare il rispetto dei limiti massimi indicabili nei rigli E7/RP7 e E10/RP10 sommando i risultati visti in precedenza per quanto riguarda l’ammontare di mutuo rinegoziato con i risultati derivanti dai nuovi calcoli relativi al “nuovo mutuo misto”: vale a dire, farneticazione pura.

La coesistenza dei due mutui in dichiarazione

La sorpresa, però, si scopre alla fine. Per esplicita previsione del decreto n.311/99, attuativo del beneficio riferito alla costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, le due detrazioni sono cumulabili limitatamente al periodo di durata dei lavori, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi. Decorso tale periodo, in dichiarazione non possono essere contemporaneamente compilati i rigli E7/RP7 e E10/RP10.

Ma vi è dell’altro, sempre leggendo attentamente le disposizioni di legge. Mentre la detrazione per le spese di ristrutturazione è immediatamente fruibile sin dal primo giorno in cui si iniziano a pagare interessi sul mutuo, nel caso di acquisto di un immobile ed inizio dei lavori di ristrutturazione, la detrazione per il mutuo scatta soltanto dal periodo d’imposta in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale.

È palese che le disposizioni di cui sopra risentono di un equivoco di fondo: sono state concepite senza considerare l’evenienza dell’erogazione di un mutuo misto. Quanto previsto nel decreto n.311/99, infatti, è facilmente comprensibile nelle ipotesi in cui il mutuo per la ristrutturazione è contratto successivamente a quello dell’acquisto: non intervenendo l’interruzione della detrazione del mutuo in E7/RP7 (a condizione però di conservare la residenza), si è inteso agevolare lo “sforzo” del sostenimento dei lavori, per poi comunque “riequilibrare” la situazione nei confronti di tutti coloro che hanno contratto un solo mutuo per l’acquisto (e che dunque compilano solo E7/RP7) o per la ristrutturazione (che invece compilano solo E10/RP10).

Allo stesso modo, la previsione dell’art.15, co.1, lett. b) del Tuir, secondo cui la detrazione nel caso “acquisto” decorre solo dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, deriva dalla necessità di attribuire una deroga temporale più ampia a chi esegue i lavori, che a differenza degli altri contribuenti, i quali devono destinare l’immobile ad abitazione al massimo entro un anno dall’acquisto, riescono a rispettare il requisito temporale se la destinazione avviene entro un anno dalla chiusura dei lavori e comunque nel tempo massimo di due anni dall’acquisto.

Ciò non toglie che nel caso del mutuo misto le disposizioni di cui sopra creano la classica “frittata”. Infatti, combinando le previsioni normative, si ottiene che:

- la detrazione per la ristrutturazione può essere immediatamente fruita, mentre quella per l’acquisto decorre solo da quando si verifica il requisito “prima casa”;
- giocoforza, durante l’esecuzione dei lavori, in cui il predetto requisito non sussiste, le detrazioni non sono cumulabili e dunque spetta solo quella per la ristrutturazione;
- le due detrazioni, alla fine, possono convivere solo per i sei mesi successivi a quelli di conclusione dei lavori e sempre che immediatamente l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

In definitiva, tutti gli sforzi in precedenza descritti hanno il solo fine di comprendere cosa e quanto si può detrarre in ciascun rigo, dovendo sapere che la contemporanea presenza dei rigi E7/RP7 ed E10/RP10, al massimo, potrà verificarsi per un periodo di 6 mesi.

Ad esempio, riprendendo il caso 1 e ipotizzando la seguente situazione:

Mutuo	Acquisto	Inizio lavori	Fine lavori	Abitazione principale	Detrazione acquisto	Detrazione ristrutturazione
20/06/10	1/07/10	15/07/10	30/12/10	30/06/11	SI	SI

La compilazione della dichiarazione negli anni sarà la seguente:

Caso 1

Interessi complessivi pari ad € 5.000.

⇒ Acquisto

Interessi potenzialmente indicabili in E7/RP7 = € 4.000. Interessi “utili” pari al 90%, ossia € 3.600, importo inferiore al limite di € 4.000 e pertanto interamente indicabile. In particolare, la compilazione del rigo E7/RP7 potrà iniziare con le dichiarazioni del 2012 in riferimento agli interessi pagati da giugno 2011 in poi. Pertanto:

730/2011 e Unico 2011	➔	nessuna detrazione;
730/2012 e Unico 2012	➔	importo indicato in E7 e RP7 pari ad €1.800 (soltanto sei mesi d’interessi);
730/2013 e Unico 2013 e anni ss.	➔	importo indicato in E7 e RP7 pari ad €3.600.

⇒ Ristrutturazione

Interessi potenzialmente indicabili in E10/RP10 = € 1.000. Interessi “utili” pari all’80%, ossia € 800, importo inferiore al limite di € 2.582 e pertanto indicabile. In particolare, la compilazione del rigo E10/RP10 potrà iniziare subito con la dichiarazione del 2011 in riferimento agli interessi pagati da giugno 2010 in poi e terminerà con la dichiarazione del 2012 in riferimento ai primi sei mesi dell’anno che corrispondono ai sei mesi successivi alla chiusura dei lavori. Pertanto:

730/2011 e Unico 2011	➔	importo indicato in E7 e RP7 pari ad € 400 (ipotizzando che l’importo degli interessi riferibili alla ristrutturazione sia per sei mesi pari al 50%);
730/2012 e Unico 2012	➔	importo indicato in E7 e RP7 pari ad €400 (soltanto sei mesi d’interessi);
730/2013 e Unico 2013 e anni ss.	➔	nessuna detrazione.

***Irap: la verifica del requisito dell'autonoma organizzazione per professionisti e imprenditori e il comportamento in Unico***

In relazione al modello Unico 2011, anche per questo appuntamento dichiarativo, si ripropone il problema relativo al versamento dell'Irap. Il contribuente dovrà, quindi, decidere quale comportamento adottare muovendo innanzitutto dalle disposizioni del D.Lgs. n.446/97 ed attenendosi agli orientamenti della giurisprudenza e dell'Amministrazione Finanziaria. In questo contributo, dopo aver ripercorso i chiarimenti forniti per professionisti e imprese, illustreremo le attenzioni da porre in dichiarazione, gli effetti sugli acconti e le modalità per ripetere quanto versato negli anni precedenti.

Il concetto di autonoma organizzazione

La Cassazione ha più volte ribadito determinati principi che si sono ormai consolidati.

IL REQUISITO DELL'AUTONOMA ORGANIZZAZIONE	l'accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato ² ;
	tale requisito ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse e quando impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l' <i>id quod plerumque accidit</i> , il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui ³ ;
	costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell'imposta non dovuta, fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette ⁴ .

La soggettività passiva Irap dei professionisti

Per quel che riguarda i professionisti e gli artisti esercenti l'attività in forma individuale, è ormai chiaro che l'Irap è dovuta solo se gli stessi risultano, in concreto, "autonomamente organizzati", come prescritto dall'art.2 del D.Lgs. n.446/97.

Il più recente orientamento della Cassazione riprende generalmente quanto affermato per la prima volta con la sentenza n.3678 del 16/02/07, e cioè che l'indagine circa la sussistenza del presupposto impositivo deve essere effettuata volta per volta.

Il concetto di "autonomia organizzativa" deve essere analizzato sotto un duplice aspetto:

- 1. autonomia dell'attività:** deve valutarsi, cioè, se il professionista sia il responsabile della struttura in cui opera o se, invece, sia inserito in realtà lavorative di cui altri hanno responsabilità ed interesse;
- 2. rilevanza dell'organizzazione:** si misura attraverso i mezzi di produzione impiegati, ossia lavoro e capitale. Essa esiste se il soggetto passivo si serve di lavoro altrui in modo

² Con la recente [ordinanza n.10853/11](#), la Cassazione ha stabilito che il giudice di merito deve sempre indicare gli elementi da cui trae il proprio convincimento da cui desume che un contribuente sia soggetto o meno all'Irap, con approfondita disamina logica e giuridica.

³ La Corte Costituzionale, con la ormai ben nota sentenza n.156 del 2001, ha sottolineato che nel caso in cui una attività professionale fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, risulterà mancante il presupposto stesso dell'Irap con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa. Inoltre, un'attività professionale si può definire autonomamente organizzata quando è in grado di generare un valore della produzione indipendentemente dall'apporto lavorativo del professionista, e ciò grazie all'impiego di capitale e lavoro altrui.

⁴ Cfr., Cass. sentenze n. 3673, n.3676, n.3678, n.3680 del 2007.

non occasionale e se impiega beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività. Le indicazioni fornite dai giudici sono state confermate dall'Agenzia delle Entrate, dapprima con la C.M. n.45/E/08, e poi, nuovamente, con la C.M. n.28/E/10.

Dai vari pronunciamenti di giurisprudenza e prassi si possono trarre alcuni principi generali.

Studi associati	
<p>La sentenza n.2715/08, modificando il precedente orientamento, distingue tra lo studio organizzato in forma aziendale, soggetto passivo Irap, e lo studio in cui più professionisti si uniscono per dividere le spese; nel qual caso occorre accertare se ricorre un'autonoma organizzazione.</p> <p>L'assoggettamento ad Irap, infatti, sorge qualora dall'aggregazione derivino dei vantaggi organizzativi da parte dei singoli professionisti, mentre, se la finalità è solo quella di ripartire i costi, può essere affermato che i proventi professionali non siano soggetti al tributo.</p> <p>Secondo la sentenza n.13716/10, i partecipanti dello studio ricevono un vantaggio dalla reciproca collaborazione, per cui i proventi dello studio sarebbero da assoggettare ad Irap. Tuttavia, il contribuente ha possibilità di fornire la prova circa l'esercizio dell'attività nell'ambito dello studio associato (Cass., sent. n.22386/10). Di conseguenza, pare ormai superata la precedente ordinanza n.22212/10 che affermava come l'autonoma organizzazione fosse da considerarsi presupposta nello studio associato come nella società. In tale direzione, peraltro, sembra porsi anche la sentenza n.23370/10, che considera dovuta l'Irap dallo studio associato anche in forza delle considerevoli spese sostenute per prestazioni di terzi e beni strumentali e non dunque meramente in considerazione della natura "associata" dello studio stesso.</p>	<p>Cass. n.2715/08 Cass. n.13716/10 Cass. n.22386/10 Cass. n.23370/10 Cass. n.13570/07 Cass. n.22212/10</p>
<p>Lo studio associato è considerato soggetto passivo Irap anche nel caso in cui dichiarati compensi modesti per i collaboratori in alcuni esercizi e compensi inesistenti in altri.</p>	<p>Cass. n.11933/11</p>
<p>Il professionista, qualora sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella svolta in forma associata, per non essere assoggettato all'imposta deve dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione all'associazione. Egli dovrà, quindi, dare prova che il valore della produzione è essenzialmente frutto dell'attività professionale degli associati e che l'organizzazione riveste, invece, un ruolo marginale.</p>	<p>Cass. n.19138/10</p>
Società di servizi	
<p>Se l'attività professionale viene svolta tramite una società di servizi, quindi una componente organizzativa che potenzia l'attività del contribuente lavoratore autonomo, l'autonoma organizzazione si deve ravvisare nell'impiego di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione, in eccedenza rispetto a quel che è considerato il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, rendendola soggetta ad Irap. Infatti è la sussistenza di un'organizzazione autonoma (indifferentemente dal mezzo giuridico con il quale è attuata - dipendenti ovvero società di servizi), che rende possibile lo svolgimento dell'attività dei professionisti attraverso la disponibilità di beni strumentali, capitali e stabili forme di collaborazione e che determina la soggezione all'imposta.</p>	<p>Cass. n.12078/09 C.M. n.28/E/10</p>

<p>Gli estremi dell'autonoma organizzazione possono ravvisarsi anche se il professionista non sostiene direttamente i costi di gestione dello studio, ma li affida a terzi con un contratto di fornitura (servizi in <i>outsourcing</i>).</p>	<p>Cass. n.10151/10</p>
--	---

<p style="text-align: center;">Impiego di lavoro altrui</p>	
--	--

<p>Avvalersi del lavoro altrui, anche se per un tempo limitato e quindi pagando un corrispettivo non elevato purché non in maniera occasionale, è considerato indice di un'organizzazione autonoma.</p>	<p>Cass. n.20001/09</p>
---	---

<p>La presenza della sola segretaria costituisce indizio dell'esistenza di autonoma organizzazione, anche se i servizi di segreteria resi non sono ricollegabili direttamente all'attività svolta dal professionista. L'utilizzo <i>"di personale dipendente, anche nella misura minima di una persona, configura il presupposto dell'autonoma organizzazione"</i>.</p>	<p>Cass. n.16220/09 Cass. n.6068/10</p>
--	---

<p>Non spetta il rimborso dell'Irap al professionista che, nell'esercizio della propria attività, si avvale di un solo apprendista part-time. Con la sentenza n.21563/10, i giudici di legittimità hanno chiarito che l'impiego di un lavoratore dipendente, per quanto con contratto di apprendistato a tempo parziale, è sufficiente a delineare la sussistenza di un'autonoma organizzazione. L'assoggettabilità al tributo, infatti, può essere esclusa solo nei casi in cui l'organizzazione viene ad assumere un profilo irrilevante o insignificante, dovendosi configurare il presupposto impositivo anche in presenza di modesti elementi di organizzazione, quali l'attrezzatura tecnico-operativa necessaria alla professione e l'ausilio di un collaboratore, anche se dipendente <i>part-time</i>. Contrariamente a quanto affermato in questa sentenza, la stessa Cassazione (sent. n.8834/09) ha affermato che non è soggetto ad Irap il contribuente che utilizza un apprendista, in quanto quest'ultimo <i>"non partecipa alla formazione del reddito in modo autonomo, ma sta compiendo il suo iter formativo"</i>. Dal tenore della sentenza, tuttavia, non è possibile evincere se si tratti di un vero e proprio rapporto di apprendistato o se il termine "apprendista" sia utilizzato con un diverso significato, riferendosi piuttosto a un tirocinio formativo.</p>	<p>Cass. n.8834/09 Cass. n.21563/10 Cass. n.12108/09 Cass. n.12111/09</p>
---	---

<p style="text-align: center;">Rilevanza dei compensi</p>	
--	--

<p>È necessario valutare adeguatamente, ai fini della sussistenza del requisito dell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata, la rilevanza dei compensi erogati dal contribuente per il lavoro prestato da terzi in suo favore. Si segnala sul punto la nota sentenza n.26144/08 (conosciuta come "sentenza Fiorello"), con cui è stato riconosciuto al famoso artista il rimborso Irap, data l'assenza di una autonoma organizzazione, in quanto i compensi erogati a terzi riguardavano soggetti, quali la truccatrice occasionale, il notaio, gli autori di testi, non qualificabili né come dipendenti, né come collaboratori. Il presupposto impositivo dell'Irap non può essere presunto, in relazione all'elevato reddito professionale del contribuente, ottenuto anche grazie all'esperienza ed all'alta specializzazione dello stesso (Cassazione n.19515/09).</p>	<p>Cass. n.23761/10 Cass. n.19515/09</p>
--	--

Costi elevati	
La presenza di costi elevati in dichiarazione pregiudica il diritto alla richiesta del rimborso. Tale principio è stato ribadito dalla ordinanza n.23370 del 2010: in detta evenienza, la Suprema Corte ha confermato la debenza dell'Irap in virtù della presenza di un elevato ammontare di compensi a terzi, di spese di ristrutturazione e ammodernamento dello studio, di quote di ammortamento ed interessi passivi, nonché in considerazione della natura di studio associato.	<u>Cass. n.18704/10</u> <u>Cass. n.23370/10</u>
Medico mutualista	
Gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l'esercizio della medicina generale possono essere considerate come il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività da parte del medico. Disporre dell'ambulatorio non è certo indice di organizzazione, ma fa parte della "dotazione" minima necessaria. L'esistenza, invece, dell'autonoma organizzazione è configurabile solo in presenza di elementi che esorbitano il contenuto previsto dalla convenzione.	<u>Cass. n.142/10</u> <u>Cass. n.24953/10</u> <u>Cass. n.15440/09</u> <u>C.M. n.28/E/10</u>
Avere lo studio in locazione, e comunque non di proprietà, in aggiunta alla mancanza di autonoma organizzazione, è elemento per essere esclusi dalla passività dell'imposta. La Cassazione si è occupata di due medici convenzionati, i quali, non solo avevano uno studio in affitto, ma pure risultavano privi di autonoma organizzazione (disponendo solo di un'autovettura, un pc, un telefono GSM e alcuni mobili e arredi).	<u>Cass. n.10271/11</u> <u>Cass. n.10295/11</u>
Beni strumentali	
Il rilevante importo di beni ammortizzabili non implica automaticamente la sussistenza di un'autonoma organizzazione (nel caso di specie, trattasi di un <i>computer</i> , <i>fax</i> e autovettura in capo ad un avvocato). Dello stesso orientamento le sentenze n.3677/07, n.2895/10 e n.8303/10 (possesto di un <i>computer</i> e un'autovettura), di recente confermate dalla sentenza n.24114 del 2010 (intestazione formale dello studio, autovettura, ammortamenti, spese di utenze) e l'ordinanza n.23446 del 2010.	<u>Cass. n.19124/10</u> <u>Cass. n.24114/10</u> <u>Cass. n.23446/10</u>
Il possesso di uno studio di modeste dimensioni non rappresenta un bene strumentale eccedente il minimo indispensabile per l'esercizio della professione.	
È necessario accertare se lo studio per la sua dimensione e la sua ubicazione possa essere considerato valore di bene strumentale minimale.	<u>Cass. n.23155/10</u>
Attività nell'abitazione	
Il piccolo professionista che lavora da casa e possiede solo un'automobile per gli spostamenti non viene considerato soggetto passivo Irap.	<u>Cass. n.11935/11</u>
La libreria, il <i>fax</i> e l'apparecchio per la videoscrittura utilizzati da un professionista che svolge l'attività nella sua abitazione, non sono elementi idonei a configurare i presupposti impositivi.	<u>Cass. n.15110/09</u>
Beni in comodato	
L'utilizzo di una stanza e di un <i>computer</i> concessi in comodato dal padre al proprio figlio nell'ambito del proprio studio professionale non costituisce autonoma organizzazione.	<u>Cass. n.18973/09</u>

Iscrizione all'albo

L'iscrizione ad un ordine professionale non costituisce presupposto sufficiente ai fini dell'assoggettamento ad imposizione. Affinché il professionista possa essere considerato soggetto passivo Irap, occorre che la sua attività presenti un contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall'impiego di capitali e lavoro altrui, che potenzi l'attività intellettuale del singolo.

[Cass. n.25856/09](#)
[Cass. n.5138/09](#)

La soggettività passiva Irap di amministratori e sindaci

Non sono proventi soggetti ad Irap i compensi percepiti dai dottori commercialisti ed esperti contabili per le attività di componente del Collegio sindacale o di Amministratore della Società. Infatti, quelle individuate sono attività svolte dal professionista in prima persona e non poggiano, se non in minima parte, sul contributo organizzato di un eventuale studio professionale gestito dal professionista per l'attività tradizionale di commercialista.

È questo l'orientamento della Cassazione che, nella sentenza n.19607/10, ha ribadito il principio, in base a cui vi è l'esclusione: *“dell'assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca”*.

La Cassazione, infatti, si era già espressa in merito, con la precedente sentenza n.10594/07 e l'ordinanza n.12653/09, in cui aveva addotto tali motivazioni:

- ▶ l'autonoma organizzazione rilevante ai fini Irap *“è quella che fa capo al professionista e non quella di terzi presso la quale egli opera”* con la conseguenza che i compensi percepiti da un Sindaco di società che, per svolgere la propria funzione utilizzi i mezzi della società e non della propria organizzazione, devono ritenersi esclusi dal tributo regionale;
- ▶ non sono soggetti a Irap *“i redditi realizzati dal libero professionista nell'esercizio delle attività già contemplate dall'art.49, co.2”* del Tuir, in quanto nell'art.3, co.1, lett.c) del D.Lgs. n.446/97 è previsto l'assoggettamento a Irap dei soggetti che esercitano arti e professioni *“di cui all'art.49, co.1”* del Tuir.

Sulla base di quanto esposto, è possibile affermare che non tutti i redditi del professionista devono essere tassati ai fini Irap, nel caso in cui si riesca a dimostrare che una parte degli stessi non abbia “poggiato” sull'autonoma organizzazione e sia, quindi, relativa ad incarichi “personali”.

Nella R.M. n.78/E/09, l'Agenzia delle Entrate ha espresso la propria opinione sul punto, affrontando il caso di un commercialista che, pur avvalendosi di uno studio professionale, e con alle dipendenze due impiegate, chiedeva di poter escludere i compensi derivanti dall'attività di Sindaco revisore di alcune società commerciali. Nella fattispecie, infatti, per lo svolgimento di tale attività, il professionista dichiarava di non avvalersi della struttura dello studio professionale, partecipando personalmente alle riunioni sindacali e servendosi, al più, del supporto delle strutture societarie presso le quali esercitava le funzioni di sindaco.

Nell'occasione, l'Agenzia aveva affermato l'assoggettamento a Irap di tali compensi in quanto l'art.50, co.1, lett.c-bis) del Tuir contiene un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di tutti i rapporti di collaborazione connessi all'attività professionale esercitata dal contribuente.

L'A.F. evidenzia che risultano essere esclusi dall'ambito soggettivo Irap coloro che esercitano un'attività di collaborazione coordinata e continuativa oppure compresa tra gli altri redditi di lavoro autonomo diversi da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni,

in base all'art.50 del Tuir. Secondo tale previsione, i proventi derivanti dai rapporti di collaborazione, compresi quelli tipici degli uffici di amministratore, Sindaco o Revisore di società, danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Tuttavia, fanno eccezione i proventi da uffici e da collaborazioni connessi ai compiti istituzionali propri dell'attività di lavoro dipendente ovvero rientranti nell'oggetto dell'attività professionale esercitata dal contribuente.

Su quest'ultima ipotesi, l'art.50 del Tuir fissa un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di tutti quei rapporti di collaborazione che risultano legati all'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente. Per effetto di questo principio, i compensi devono essere inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo (art.53, co.1, del Tuir) con la conseguenza che i compensi dell'attività di Sindaco, rientranti nella disciplina del reddito da autonomo, devono essere assoggettati ad Irap, se il commercialista ne è soggetto in quanto dotato di un'autonoma organizzazione.

Risulta interessante, quindi, richiamare le affermazioni contenute nelle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n.12108, n.12109, n.12110 e n.12111 del 2009, secondo le quali la qualificazione reddituale stabilita dal Tuir non trova automatica applicazione anche ai fini Irap.

Giova inoltre ricordare che l'Istituto di ricerca del Cndcec, nella [circolare n.2 del 2008](#), aveva evidenziato che, in base alla sentenza n.10594/07, si sarebbe potuto giungere a escludere dall'imposizione i compensi per partecipazione a convegni, redazione di articoli e pareri e incarichi di Sindaco e arbitro.

Amministratori e Sindaci	
L'autonoma organizzazione rilevante è quella che fa capo al professionista e non a quella di terzi presso il quale egli opera. I compensi come componente del Collegio sindacale o amministratore non sono soggetti ad Irap.	Cass. n.12653/09
Viene confermata la sentenza di merito che aveva escluso l'applicazione dell'imposta all'amministratore a tempo pieno operante presso una società.	Cass. n.12653/09
Quando i compensi sono "confusi" con altri tipici della professione, diviene problematico individuare la quota parte di compensi non soggetti ad Irap.	Cass. n.12653/09 Cass. n.19607/10

La soggettività passiva Irap di agenti di commercio e promotori finanziari

Altro filone di indagine in merito alla vicenda dell'autonoma organizzazione è quello riguardante gli agenti e i promotori finanziari. Si tratta, infatti, di soggetti che svolgono una attività più intellettuale che materiale, quindi, dal punto di vista organizzativo possono essere paragonati ad un professionista anche se, fiscalmente, sono trattati come le imprese. Sul punto la giurisprudenza di legittimità e di merito si sono divise su due posizioni contrapposte che hanno visto un intervento chiarificatore nelle sentenze della Cassazione a Sezioni Unite n.12108-11/09 del 26 maggio 2009:

- ▶ da un lato, la tesi fatta propria dalle sentenze che interpretavano in maniera molto letterale la pronuncia n.156/01 della Corte Costituzionale, limitando la facoltà di escludere l'applicazione dell'Irap per assenza del requisito organizzativo solo al mondo delle libere professioni. L'impresa (anche minima) sarebbe organizzata "per definizione", senza possibilità di dimostrazione contraria. Naturalmente, questo orientamento è stato accolto e recepito nella R.M. n.254/E/07 e nella C.M. n.45/E/08.
- ▶ di diverso avviso erano, tuttavia, un nutrito gruppo di altre sentenze, dalle quali emergeva la volontà di parificare l'intermediario operante nel settore commerciale o finanziario ad un lavoratore autonomo, vale a dire un soggetto che svolge un'attività economica prevalentemente con il proprio lavoro, senza dipendenti e senza beni strumentali rilevanti.

A favore dei contribuenti si sono quindi espresse le citate sentenze, con le quali la Cassazione ha affermato che anche promotori finanziari e agenti di commercio⁵ al pari dei professionisti, hanno il diritto di dimostrare che la propria attività viene svolta senza l'ausilio di un'autonoma organizzazione. Su questo filone, anche la [sentenza n.10851/11](#), che ha assimilato la figura del **broker assicurativo** a quella dell'agente di commercio. Con la C.M. n.28/E/10, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la Cassazione ha esteso i principi affermati nelle sentenze citate a tutte le **attività ausiliarie** di cui all'art.2195 c.c., considerato che i giudici di legittimità pongono a fondamento del proprio ragionamento la distinzione tra "attività d'impresa", nella quale l'elemento organizzativo sarebbe connaturato, e "attività ausiliarie", che possono essere svolte dal soggetto senza organizzazione di capitali o lavoro altrui e per le quali si rende necessaria la valutazione caso per caso dell'esistenza di un'autonoma organizzazione⁶.

La soggettività passiva Irap dei piccoli imprenditori

Le sentenze appena citate forniscono un messaggio di estrema rilevanza per la vicenda della debenza Irap anche per la categoria delle piccole imprese.

Infatti, non è detto che la verifica dell'autonoma organizzazione debba essere limitata alle sole attività imprenditoriali *c.d. ausiliarie*, senza poter essere generalizzata a tutti i piccoli imprenditori. Di conseguenza non può automaticamente escludersi che, se un imprenditore non fa uso del lavoro altrui e di una dotazione superiore a quella minima di capitale, possa ritenersi estraneo al prelievo regionale.

Questa tesi trova conferma anche nella sentenza della Cassazione n.15249/2010, la quale rifacendosi alla già citata sentenza delle Sezioni Unite, ribadisce ulteriormente la necessità del requisito dell'autonoma organizzazione per l'assoggettamento all'imposta. Poiché la questione è identica, tali principi possono quindi essere estesi ai soggetti che esercitano altri tipi di impresa. In questa sentenza, infatti, la Suprema Corte evidenzia come i ragionamenti sull'autonoma organizzazione riguardino tutte le attività imprenditoriali.

Artigiano (elettricista)	
Sulla questione dell'assoggettamento all'imposta degli agenti di commercio e dei promotori finanziari si era delineato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità che è stato composto dalle Sezioni Unite, con la sentenza n.12108 del 2009, che ha affermato il principio: in tema Irap si è esclusi dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.	Cass. n.15249/10
Coltivatore diretto/ Tassista	
I soggetti economici diversi dagli imprenditori, di cui all'art. 2082 c.c. e per i quali vi è un collegamento funzionale fra esercizio dell'attività economica ed organizzazione dei fattori della produzione, non devono ritenersi automaticamente assoggettati ad Irap. I piccoli imprenditori, per i quali l'elemento dell'organizzazione sia contenuto nei termini del minimo indispensabile, sono pertanto esonerati dal tributo.	Cass. n.21122/10 Cass. n.21123/10

⁵ Tesi peraltro recentemente ribadita dalla sentenza n.21578 del 2010.

⁶ Per attività ausiliarie, spiega l'Agenzia, si intendono: "quelle che, prive di intrinseca autonomia funzionale, hanno come scopo tipico l'oggettiva agevolazione di altre attività, sicché l'impresa esercente l'attività, ausiliaria, a differenza di quella produttrice di servizi (la cui attività, di carattere autonomo, ha per oggetto un prodotto destinato ad essere utilizzato dalla generalità delle imprese), se da un lato deve avere una propria struttura organizzativa ed operativa ben distinta da quella delle imprese ausiliate, dall'altro deve svolgere una funzione accessoria, complementare e strumentale rispetto all'attività, tipica di altre imprese talché, ove venisse separata da queste, non avrebbe alcuna possibilità di utile applicazione".

La novità di queste sentenze sta nel fatto che la Cassazione ammette che il requisito dell'autonoma organizzazione potrebbe anche **non** essere presente in un'attività d'impresa, **di conseguenza deve escludersi il principio in base al quale impresa voglia dire autonoma organizzazione e quindi soggezione all'Irap.**

Le strategie in dichiarazione

Posto che sia stata fatta un'accurata valutazione sulla situazione del contribuente e che si sia deciso per l'esonero da Irap, in quanto non sussiste autonoma organizzazione (scelta che il professionista è opportuno faccia con il cliente contribuente, vista la delicatezza della questione), occorre *in primis* valutare il comportamento in sede dichiarativa.

Le soluzioni a disposizione sono le seguenti.

⇒ *Compilazione della dichiarazione, versamento e rimborso*

La prima soluzione è quella di pagare e successivamente chiedere il rimborso. Si tratta certamente della soluzione più prudente (visto che si evitano in ogni caso le sanzioni), ma anche di quella meno proficua, poiché occorre attendere i tempi del rimborso (peraltro l'onere probatorio ricadrebbe sul contribuente, senza considerare che in caso di diniego al rimborso dovrà anche esplorarsi la strada del contenzioso).

⇒ *Compilazione della dichiarazione e mancato versamento*

La seconda soluzione (a parere di chi scrive poco convincente) è quella di compilare correttamente la dichiarazione e non versare il tributo in essa determinato. In questo modo il contribuente si deve aspettare una cartella di pagamento, quindi dovrà in ogni caso attivarsi per difendere le proprie ragioni. Sul punto la C.M. n.28/E/10 – visti gli orientamenti giurisprudenziali prevalenti secondo i quali l'impugnazione della cartella di pagamento può avvenire non solo per vizi propri, ma anche per eccepire il difetto di autonoma organizzazione e, conseguentemente, la non assoggettabilità al tributo – impone agli uffici periferici di evitare di eccepire in giudizio che il difetto di autonoma organizzazione possa essere fatto valere solo attraverso la presentazione della dichiarazione integrativa. Gli uffici, infatti, si dovrebbero eventualmente costituire qualora intendano contestare nel merito la presenza di autonoma organizzazione.

⇒ *Mancata compilazione della dichiarazione*

La terza soluzione, quella più convincente (ovviamente nel caso di posizione “forte” del contribuente, ovvero quando sia abbastanza evidente l'assenza di autonoma organizzazione), è quella di omettere il modello Irap. In questo caso sarebbe l'Ufficio a doversi attivare per eccepire la soggettività Irap al contribuente. Va però segnalato che, in caso di soccombenza, le sanzioni sarebbero più elevate (da 120% al 240% dell'imposta dovuta). Sul piano prettamente processuale, però, la posizione di “forza” del contribuente è ancora maggiore: infatti, l'onere della prova ricade per intero sul Fisco, il quale non potrà limitarsi a richiedere la debenza dell'imposta, ma dovrà dimostrarne il ricorrere dei requisiti normativi.

⇒ *Presentazione della dichiarazione azzerando l'imposta o l'imponibile*

La quarta soluzione potrebbe essere quella di compilare e presentare comunque la dichiarazione, ma preventivamente azzerando l'imposta (o in alternativa tutti i dati sui quali determinare il valore della produzione). Anche tale soluzione non pare troppo condivisibile, visto che in assenza di soggettività passiva, a rigor di logica, non dovrebbe essere presentata la dichiarazione (senza dimenticare che in alcuni casi comunque potrebbe esservi una correzione automatizzata del modello che comporterebbe per il contribuente l'obbligo di attivarsi in via giurisdizionale).

Gli effetti sugli acconti

Nel caso si intendesse scegliere la soluzione di non presentare la dichiarazione Irap, si pone anche l'interrogativo di come comportarsi con gli acconti versati.

Prima di tutto il semplice versamento degli acconti di per sé non vincola il contribuente, in quanto questo valuta la propria situazione in dichiarazione e in quel momento decide se è o meno soggetto passivo⁷. Convince un po' meno la soluzione proposta per il recupero di tali somme, quella dell'utilizzo in compensazione direttamente nel modello F24.

Il nodo delicato è, infatti, quello di capire come tornare nella disponibilità delle somme pagate a titolo di acconto che però non si siano consolidate in dichiarazione in credito Irap: trattandosi di acconti e non di un vero credito Irap (in quanto non sorge da dichiarazione, visto che questa non è presentata dal contribuente), pare di doversi escludere la compensazione diretta.

In alternativa a quanto sopra, si potrebbe presentare la dichiarazione Irap 2011, compilando, oltre al frontespizio, il quadro IR al solo fine di indicare l'importo degli acconti versati, determinando così l'imposta a credito (che, presumibilmente, con un'imposta dovuta pari a zero, e in assenza di eccedenze a credito risultanti dalla precedente dichiarazione, coincide proprio con l'importo degli acconti versati); tale soluzione pare però poco conforme alla logica compilativa (come detto, se il contribuente non si ritiene soggetto passivo, non dovrebbe compilare la dichiarazione).

C'è anche chi propone di inoltrare all'Agenzia delle Entrate un'istanza di correzione del modello F24, allo scopo di imputare i versamenti Irap ad altro titolo (es. Irpef), così da poter gestire nel quadro RX del modello Unico 2010 il "recupero" degli acconti Irap (che hanno "cambiato natura"), senza che sia necessaria a tal fine la presentazione della dichiarazione Irap. Soluzione, evidentemente, piuttosto discutibile.

L'unica scelta davvero rigorosa parrebbe quella che transita attraverso l'istanza di rimborso, quindi con tempi probabilmente ampi e con onere della prova in capo al contribuente, senza dimenticare che nel caso di mancata risposta da parte dell'Amministrazione Finanziaria occorrerebbe attivarsi in via giurisdizionale. La compilazione della dichiarazione con indicazione dei soli versamenti effettuati in acconto, in mancanza di segnalazioni del *software* di controllo, appare comunque una modalità ad oggi condivisibile e con effetti positivi immediati.

La ripetizione per le annualità precedenti

Oltre alla scelta più urgente relativa all'annualità 2010, occorre anche fare un'opportuna riflessione sulla possibilità di ripetere quanto versato per le annualità precedenti (ovviamente nell'ipotesi che anche nel passato il contribuente fosse privo di autonoma organizzazione).

Una prima soluzione, per il solo modello Irap 2010, potrebbe essere quella della presentazione della dichiarazione integrativa, utilizzando direttamente in compensazione il credito scaturente da tale dichiarazione: questo sarebbe fattibile solo se si ritiene idonea la presentazione della dichiarazione anche in caso di assenza di soggettività.

Qualora, invece, si ritenga preferibile la più coerente soluzione che richiede di NON presentare il modello in caso di assenza di soggettività, quanto in precedenza versato, potrà essere ottenuto solo attraverso la strada dell'istanza di rimborso, ai sensi dell'art.38 del DPR n.602/73. L'istanza, in carta libera, deve essere presentata entro 48 mesi dal versamento non dovuto (allegando gli F24 e motivando la causa del rimborso).

In caso di risposta negativa (o in assenza di risposta) da parte dell'Amministrazione Finanziaria, occorrerà ricorrere in via giurisdizionale.

⁷ Al riguardo si faccia riferimento a quanto affermato dalla CTP di Milano, sez. XVI, sent. n.141 del 5/05/10.



Fac-simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per professionisti

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
e residente a _____ Cap _____
in via _____
tel. _____ cell. _____ Cod.Fisc. _____

IN QUALITÀ DI

- professionista individuale;
- legale rappresentante dello studio associato/società semplice _____

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte dei liberi professionisti;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e, TRA LE ALTRE, dalle sentenze della Corte di Cassazione n.3672-3673-3674-3675-3676-3677-3678-3679-3680-3681-3682 del 16 febbraio 2007;

RITIENE

- di svolgere l'attività professionale senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2010 e per le future annualità**, salvo successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, lì _____

Firma



Fac simile di dichiarazione per il NON assoggettamento ad Irap per agenti di commercio, promotori finanziari e piccole imprese

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
e residente a _____ Cap _____
in via _____
tel. _____ cell. _____ Cod.Fisc. _____

IN QUALITÀ DI

- agente di commercio
- promotore finanziario
- imprenditore individuale

PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO

- è reso consapevole dallo Studio dell'esito della vicenda giurisprudenziale in merito alla debenza Irap da parte degli agenti di commercio, dei promotori finanziari e delle piccole imprese;
- è reso consapevole dallo Studio del significato attribuito al concetto di "ATTIVITÀ AUTONOMAMENTE ORGANIZZATA" così come ritraibile dalla sentenza della Corte Costituzionale n.156 del 2001 e dalle sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.12108, 12109, 12110, 12111 del 12 maggio 2009, nonché delle sentenze 15249/10, 21122/10 e 21123/10;

RITIENE

- di svolgere l'attività senza autonoma organizzazione e, pertanto, di non essere soggetto passivo dell'Irap;

A TAL FINE RICHIEDE

- allo Studio di **non redigere la dichiarazione Irap per l'anno 2010 e per le future annualità**, salvo diverse successive comunicazioni, consapevole delle conseguenze di tale scelta e nel contempo sollevando lo Studio da qualunque responsabilità in merito alle eventuali sanzioni tributarie derivanti dal comportamento qui adottato.

Data, li _____

Firma



Gli accertamenti esecutivi: le novità del Decreto Sviluppo e le indicazioni operative per la difesa in Commissione Tributaria

Premessa

Quando, al termine della scorsa estate, si esaminavano i provvedimenti della *c.d.* Manovra “correttiva” 2010, la preoccupazione per gli accertamenti immediatamente esecutivi era attenuata dall’entrata in vigore prevista per il 1° luglio 2011, data che sembrava lontana. Negli ultimi mesi, con l’avvicinarsi di tale termine, gli addetti ai lavori hanno segnalato con sempre maggior forza i pericoli di quella che è stata definita, da più parti, una norma con effetti potenzialmente “devastanti” per i contribuenti.

Gli accertamenti immediatamente esecutivi accelerano notevolmente la fase della riscossione, eliminando la necessità di notifica della cartella di pagamento e creando non pochi patemi ad imprese e lavoratori autonomi. Anche sul fronte della Giustizia Tributaria non sono mancate le preoccupazioni: i ruoli già affollati delle Commissioni, a decorrere dal 1° luglio 2011, saranno inondati di ricorsi tributari con contestuale istanza di sospensione *ex art.47* D.Lgs. n.546/92, richiedendo così un maggior numero di udienze cautelari; il tutto con tempi difficilmente compatibili con quelli della riscossione.

Il recente D.L. Sviluppo sembra aver preso consapevolezza di tale problema e con le modifiche introdotte ha parzialmente attenuato gli effetti di tale innovazione.

Il D.L. n.78/10 introduce la “Concentrazione della riscossione nell’accertamento”

Il D.L. n.78/10 convertito in L. n.122/10, all’art.29 – titolato “Concentrazione della riscossione nell’accertamento” – ha introdotto i *c.d.* accertamenti esecutivi. La modifica legislativa elimina quello “sdoppiamento” originariamente previsto fra accertamento e riscossione, in base al quale, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate procede alla comunicazione dell’iscrizione a ruolo all’Agente per la riscossione, che provvede a notificare la cartella di pagamento. Il citato articolo 29 prevede che le attività di riscossione relative agli atti notificati a partire dal 1° luglio 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate.

Accertamenti esecutivi

Decorrenza: atti emessi dal 1° luglio 2011

Periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007


In particolare, l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’art.5 del DPR n.602/73.

Il contribuente viene quindi messo in mora già al momento della notifica dell’avviso di accertamento, che contiene l’intimazione ad adempiere entro il termine per proporre ricorso. È da notare, sul punto, che tale termine – ordinariamente di 60 giorni – può essere in realtà più lungo nel caso in cui intercetti la sospensione feriale (46 giorni dal 1°

agosto al 15 settembre) ovvero nel caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione (ulteriori 90 giorni).

L'articolo 29, prevede altresì che:

gli atti divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli Agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.



Con la norma così strutturata, anche nel caso in cui l'avviso di accertamento venga impugnato innanzi la Commissione Tributaria competente e venga contestualmente presentata istanza di sospensione cautelare ex art.47 D.Lgs. n.546/92, il contribuente è tenuto al pagamento, entro il termine di proposizione del ricorso, della metà delle imposte accertate con relativi interessi (sanzioni escluse) ai sensi dell'art.15 del DPR n.602/73, norma richiamata nell'art.29. L'avviso di accertamento diviene quindi esecutivo una volta decorsi 60 giorni dalla notifica dello stesso, a nulla rilevando, a questi fini, la mera richiesta di sospensione cautelare. Decorsi inutilmente ulteriori 30 giorni, l'ente impositore "affida" il credito all'Agente della riscossione al fine dell'avvio di riscossione coattiva. Non è più prevista pertanto la notifica della cartella di pagamento.

Le modifiche del Decreto Sviluppo

L'avvicinarsi del 1° luglio 2011 ha acceso i riflettori sulla norma riguardante gli accertamenti esecutivi. Alle diffuse preoccupazioni del mondo imprenditoriale e professionale – per i tempi accelerati della riscossione e quelli più lenti dell'eventuale sospensione cautelare – si è aggiunta di recente anche la voce dell'Associazione Magistrati Tributarî, che ha minacciato lo sciopero a partire dal 1° luglio se, in concomitanza con l'inevitabile aumento del numero di istanze cautelari, non verrà riconosciuto un compenso accessorio anche alle ordinanze di sospensione, al momento non previsto⁸. Questi ed altri elementi, non ultima una crisi economica non ancora superata, hanno indotto il Governo ad una modifica normativa volta ad attenuare gli effetti immediati degli accertamenti esecutivi.

"Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti" si legge nell'incipit dell'art.7 del D.L. n.70 del 13 maggio 2011 (in G.U. n.110 del 13 maggio 2011), sono apportate modifiche alla disciplina fiscale vigente. In particolare, alla lett.m) del primo comma viene evidenziata la necessità di "attenuazione del principio del solve et repete" con la previsione che "in caso di richiesta di sospensione giudiziale degli atti esecutivi, non si procede all'esecuzione fino alla decisione del giudice e comunque fino al centoventesimo giorno".

⁸ A preannunciarlo è stata l'Associazione Magistrati Tributarî in una lettera inviata al Ministro dell'Economia, Giulio Tremonti. La proposta di riforma dei compensi elaborata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che si basa sull'introduzione del contributo unificato, sembra aver trovato l'apertura del Governo in occasione della giornata celebrativa della Giustizia Tributaria tenutasi presso la Corte di Cassazione il 15 aprile 2011.


🌿 Il Legislatore – con inusuale formulazione – riconosce l’esistenza del tanto censurato principio del “*solve et repete*” in ambito tributario ed attua una previsione normativa volta ad attenuare la deprecabile abitudine di richiedere al contribuente il pagamento di somme ancor prima dell’accertamento giurisdizionale sulla loro debenza.

Tale principio viene declinato all’art.7, co.2, lett. n), che introduce alcune modifiche al D.L. n.78/10 “*al fine di semplificare le procedure di riscossione delle somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate, contenenti l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, nonché di razionalizzare gli oneri a carico dei contribuenti destinatari dei predetti atti*”.

- Innanzi tutto il Legislatore ha previsto che la nuova norma si applica agli atti “emessi” a partire dal 1° luglio 2011 e non più a quelli “notificati” a partire da tale data, come originariamente disposto, circostanza questa che consentirà ancora qualche giorno di “tregua” prima dell’effettivo impatto della nuova disposizione.
- La novella prevede altresì che l’avviso di accertamento contenga l’intimazione ad adempiere non soltanto ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, ma anche ai fini Irap, cosa che non era stata contemplata dalla Manovra estiva 2010.
- Il Decreto Sviluppo ha modificato l’art.29 del D.L. n.78/10, introducendo al co.1, dopo la lett. b), la lett.b-bis), ed ha previsto che, in caso di presentazione di istanza di sospensione cautelare, l’esecuzione dell’accertamento è automaticamente sospesa sino all’emanazione dell’Ordinanza della Commissione Tributaria che valuta i noti presupposti del *fumus boni iuris* (parvenza di buon diritto) e del *periculum in mora* (danno grave ed irreparabile), decidendo sul punto ai sensi dell’art.47 del D.Lgs. n.546/92.

Il Legislatore ha previsto, però, che la sospensione operi – in ogni caso – per un periodo non superiore a 120 giorni dalla data di notifica dell’istanza. Si tratta di una limitazione temporale che in teoria non avrebbe ragion di essere, ma che può vanificare lo spirito della norma. Da un lato, infatti, occorre osservare che le disposizioni che regolano l’istituto della sospensione cautelare nel processo tributario impongono alle Commissioni tributarie tempi che non dovrebbero consentire il verificarsi di tale circostanza: il giudice, ai sensi dell’art.47, co.2, del D.Lgs. n.546/92, è tenuto a fissare l’udienza cautelare “alla prima Camera di consiglio utile”, dandone comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. L’udienza cautelare – anche al fine della effettività della tutela – dovrebbe essere fissata in tempi molto rapidi, così da consentire una valutazione dei presupposti prima dello spirare dei termini che consentono all’Agente per la riscossione l’inizio dell’azione esecutiva. Successivamente, in caso di accoglimento, l’udienza di merito deve essere fissata entro 90 giorni e la sospensione produce effetti sino al deposito della sentenza di primo grado.

Avviso di accertamento esecutivo



La previsione di una durata massima della sospensione (120 giorni dalla data di notifica dell’istanza) comporta che, oltre tale termine, in assenza di provvedimento della Commissione Tributaria che dispone la sospensione con ordinanza (che, ricordiamo, non

è impugnabile), l'Agente per la riscossione può procedere con l'azione esecutiva. Se successivamente interviene la decisione del giudice, l'esattore dovrà soprassedere dal compiere gli ulteriori atti. È pur vero che, nelle more, potrebbe essere stata iscritta ipoteca sugli immobili del debitore ovvero il fermo amministrativo sui beni mobili:

in tal caso, l'intervenuta sospensione blocca l'azione esecutiva, ma non prevede la cancellazione del fermo o dell'ipoteca nel frattempo iscritte. La sospensione "automatica" (ovverosia *ope legis*) non si applica con riguardo alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Sanzioni

È da segnalare che il Decreto Sviluppo ha introdotto all'art.29, co.1, del D.L. n.78/10, un nuovo periodo che espressamente dispone l'esclusione della sanzione amministrativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.471/97, nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute sulla base degli atti esecutivi. Ricordiamo che sulla base del disposto dell'art. 29, co.1, lett. g), del D.L. n.78/10:

"i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti indicati nella lettera a) (e cioè gli accertamenti esecutivi, ndr), e i riferimenti alle somme iscritte a ruolo si intendono effettuati alle somme affidate agli agenti della riscossione secondo le disposizioni del presente comma".

La modifica normativa conferma la non applicazione delle sanzioni per omesso versamento anche agli atti "esecutivi", e si allinea a quanto accade anche oggi, ove nessuna sanzione per omesso o ritardato versamento può essere irrogata nell'ipotesi in cui un contribuente, destinatario di un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette, non versi gli importi accertati: in tal caso, infatti, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo di dette somme e l'iscrizione a ruolo nei suoi confronti non contiene sanzioni per omesso o ritardato pagamento.

Indicazioni operative: la valutazione dei tempi

A decorrere dal 1° luglio 2011, di fronte agli avvisi di accertamento esecutivi, ci sarà una corsa contro il tempo e occorrerà un'attenta valutazione delle strategie di difesa. È fisiologico pensare che ogni ricorso giurisdizionale avverso gli atti esecutivi sarà accompagnato dalla contestuale istanza di sospensione cautelare ex art.47, D.Lgs. n.546/92. La mera proposizione dell'istanza comporterà *ope legis* la sospensione degli effetti esecutivi dell'avviso di accertamento impugnato fino alla pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale e comunque non oltre 120 giorni dalla notifica dell'istanza.

👉 Sul punto, occorre precisare che non rileva la data di iscrizione a ruolo del ricorso (mediante il deposito in CTP) bensì quella antecedente della notifica (*brevi manu*, per posta ovvero a mezzo ufficiale giudiziario) all'ufficio impositore.

A questo punto, in condizioni normali, è prevedibile che in tale lasso di tempo la Commissione Tributaria si pronunci sulla sospensione cautelare, accogliendo o rigettando la domanda.

Nel caso – tutt'altro che infrequente – in cui il numero delle controversie pendenti innanzi ad una Commissione sia tale da non consentire una fissazione dell'udienza cautelare in tempi compatibili con la riscossione e comunque oltre i 120 giorni, per il contribuente non rimane che la strada dell'istanza cautelare con provvedimento d'urgenza, ai sensi del co.3 del D.Lgs. n.546/92.

In tal caso, il Presidente del Collegio giudicante, valutate le ragioni di eccezionale urgenza, può disporre con decreto *inaudita altera parte* la sospensione degli effetti esecutivi fino all'udienza collegiale che deciderà sul provvedimento presidenziale. Solitamente, qualora sussistano ancora i requisiti, il Collegio conferma la decisione precedentemente assunta dal Presidente e dispone con ordinanza la sospensione. In talune circostanze, per ragioni di economia processuale, il decreto presidenziale che dispone la sospensione fissa la successiva udienza non soltanto per la "convalida" del provvedimento presidenziale ma anche per il merito della controversia, che viene quindi discusso contestualmente. Il tutto con una notevole accelerazione dell'*iter* processuale.

È da tener presente che in caso di avvio della procedura di accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. n.218/97, il termine per proporre ricorso è sospeso per 90 giorni, con la conseguenza che è possibile impugnare l'atto fino a 150 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (60 giorni termine ordinario + 90 giorni). Tale termine può essere ulteriormente differito qualora si intercetti la sospensione feriale prevista dalla legge dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, diventando così di 196 giorni (60+90+46).

In casi del genere, considerato che l'art.29, co.1, lett. b) del D.L. n.78/10 prevede che il carico tributario viene affidato all'Agente per la riscossione *decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento*, è da ritenere che molti contribuenti utilizzeranno strumentalmente l'istituto dell'accertamento con adesione a scopo dilatorio. In tal caso, infatti, l'Agenzia delle Entrate dovrà attendere lo spirare dei 150 giorni di tempo della procedura di accertamento con adesione prima di trasmettere il ruolo all'esattore, così che il contribuente potrà prendere tempo in quanto avrà:

- i 60 giorni quale termine per proporre ricorso;
- i 90 giorni di sospensione da accertamento con adesione;
- gli (eventuali) 46 giorni della sospensione feriale;
- i 30 giorni di previsti per l'affidamento del carico all'agente per la riscossione;
- i 120 giorni quale termine previsto dal nuovo D.L. Sviluppo di sospensione *ope legis*.

Il contribuente, quindi, potrà in tal modo guadagnare fino a 346 giorni.

È da ricordare, infine, che l'istituto della sospensione cautelare in giudizio continua a convivere con quello della sospensione amministrativa della riscossione, prevista dall'art.39 del DPR n.602/73 e richiamato dall'art.29, co.1, lett. g) del D.L. n.78/10. Si tratta di uno strumento in verità negli ultimi tempi poco utilizzato, atteso che è preferibile richiedere la sospensione ad un giudice terzo piuttosto che alla controparte. Pur tuttavia, può essere utile esperire ugualmente il tentativo in via amministrativa che, in taluni casi, può rivelarsi più celere e consente in ogni caso una interlocuzione pressoché immediata con il funzionario tributario.

È da notare infatti che, con [C.M. n.21/E del 18 maggio 2011](#) l'Agenzia delle Entrate ha esortato gli uffici periferici a dare puntuale riscontro alla *totalità delle istanze di sospensione presentate nel caso in cui il contribuente contesti, anche parzialmente, il fondamento dell'avviso di accertamento o rettifica emesso nei suoi confronti, chiedendone l'annullamento in sede di autotutela*. La circolare ricorda inoltre alle Direzioni regionali e provinciali di operare in base all'art.2-*quater* del D.L. n.564/94 ed al D.M. n.37 del 11 febbraio 1997, al fine di evitare danni irreparabili sia per i contribuenti, sia per gli interessi erariali; ciò al fine di *rendere effettivo il principio di equità fiscale*.

Alla luce di tali disposizioni, è da ritenere che tutte le istanze di sospensione in via amministrativa saranno esaminate dall'Amministrazione Finanziaria.

Risulterà pertanto utile per il contribuente presentare:

- ➔ preliminarmente, istanza di annullamento in autotutela con richiesta di sospensione amministrativa ai sensi dell'art.39 del DPR n.602/73;
- ➔ eventualmente, istanza di accertamento con adesione, qualora ne ricorrano i presupposti ovvero voglia "guadagnare tempo";
- ➔ successivamente, ricorso avverso l'avviso di accertamento, con contestuale istanza di sospensione cautelare ex art.47, D.Lgs. n.546/92.

In tal modo, il contribuente otterrà:

- la sospensione di 90 giorni, qualora abbia presentato istanza di accertamento con adesione;
- in ogni caso la sospensione *ope legis* dell'esecutività dell'accertamento fino alla pronuncia del giudice sull'istanza cautelare e comunque non oltre 120 giorni;
- in ogni caso la possibilità di un riscontro da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla sospensione in via amministrativa.



Inderogabile la tassazione per cassa dei professionisti

Il principio fondamentale della tassazione del reddito di lavoro autonomo è quello della cassa in luogo del criterio di competenza che, invece, è ordinariamente previsto per i redditi di impresa. Il principio è stato recentemente statuito dalla [sentenza della Cassazione n.8626 del 15/04/11](#) che ha affrontato il caso di un professionista che aveva assoggettato a tassazione una parte del suo reddito per competenza, di fatto anticipando in questo modo il momento impositivo, ma applicando in modo errato il criterio previsto dall'art.54 del Tuir.

Nella fattispecie in esame, infatti, il contribuente aveva assoggettato a tassazione una parte dei suoi compensi nel 1992, scomputandosi le relative ritenute, pur avendoli materialmente incassati successivamente nel 1993.

La sentenza della Suprema Corte appare indubbiamente condivisibile in quanto, come evidenziato dalla stessa:

“la lettera della norma è chiara e non ammette interpretazioni diverse da quella secondo la quale i compensi vanno sottoposti a tassazione in relazione all'anno in cui sono stati percepiti”.

IL CASO

L'Agenzia delle Entrate ha contestato ad un professionista l'omessa dichiarazione d'imposta dei redditi da lavoro autonomo per l'esercizio 1993. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. L'Amministrazione proponeva appello, vincendo in Commissione Tributaria Regionale sulla base del fatto che i redditi da lavoro autonomo, anche se assoggettati a ritenuta d'acconto, vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza.

Il contribuente proponeva ricorso per Cassazione eccependo, tra i vari motivi, una doppia imposizione che colpirebbe il medesimo reddito e che, a detta del contribuente, dovrebbe essere preclusa dall'art.67 del DPR n.600/73. La doppia imposizione riguarderebbe il reddito di lavoro professionale di cui l'Agenzia pretende la tassazione nel 1993 per cassa, quando lo stesso aveva già scontato le imposte per competenza nel 1992.

Le osservazioni della Suprema Corte

Come abbiamo già avuto modo di rilevare, i giudici hanno assecondato le pretese del Fisco. In effetti, l'art.54 del Tuir lascia spazio a poche linee interpretative: il reddito di lavoro autonomo è tassato secondo un rigoroso principio di cassa. Manca, infatti, una base normativa sulla quale fondare la diversa interpretazione sostenuta dal contribuente. Inoltre, il riferimento all'art.67 del DPR n.600/73 appare incongruo, in quanto il caso di specie non configura un'ipotesi di doppia imposizione, ma solo un errore da parte del contribuente che nel 1992 ha dichiarato tutti i redditi da lavoro autonomo prodotti, sia quelli percepiti che quelli da percepirsi.

Secondo la Cassazione il contribuente avrebbe dovuto chiedere il rimborso delle imposte erroneamente versate in relazione al 1992. Non si può ritenere soddisfatta la pretesa tributaria dichiarando il reddito in un anno “a scelta” del dichiarante. La sentenza, ad esempio, evidenzia correttamente come la progressività dell'Irpef fa sì che l'aliquota applicabile potrebbe variare, passando da un anno all'altro, in virtù del totale degli importi sottoposti a tassazione e che, pertanto, non può considerarsi irrilevante, sotto il profilo delle conseguenze tributarie, l'applicazione del principio di competenza in luogo di quello di cassa.

Analogamente, si deve escludere la mancata correttezza dell'operato dell'Amministrazione nei rapporti intercorsi, essendo questa tenuta ad attivarsi su istanza del contribuente.

La scelta del momento impositivo

La recente sentenza ripropone il tema della corretta determinazione dell'esercizio di tassazione o deduzione di un costo. Generalmente la scelta non spetta al contribuente ma discende dall'applicazione di specifiche norme.

Il tema si è sviluppato soprattutto in relazione al reddito d'impresa, dove vige il principio di competenza, salvo qualche nota eccezione sulla quale pare superfluo indulgere in questa sede. Il componente positivo o negativo di reddito concorrerà alla determinazione del reddito imponibile secondo la cadenza temporale imposta dal Tuir. Non mancano, tuttavia, situazioni in cui il contribuente ha un margine di discrezionalità nella scelta della competenza.

Esempio

Pensiamo, per fare un esempio, agli ammortamenti. La deduzione del costo, pur se nel limite dei coefficienti imposti dal D.M. 31/12/98, può essere tutto sommato gestita dal contribuente, che potrebbe scegliere una misura ridotta in modo da diluire nel tempo la deducibilità del costo. Di norma, tuttavia, al contribuente non spetta alcuna discrezionalità. In questo senso, peraltro, si pongono anche diversi interventi della Cassazione.

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n.10981 del 13 maggio 2009](#), ha affermato che le regole sulla competenza sono inderogabili, non essendo consentito al contribuente scegliere di effettuare la deduzione di un costo in un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come esercizio di competenza, così da alterare il risultato della dichiarazione⁹.

Appare utile ricordare anche la [sentenza della Cassazione n.16330 del 3 agosto 2005](#) in cui si afferma, in relazione alle perdite su crediti, che:

“l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto perché in quel momento stesso si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità”.



Si conferma, quindi, che le perdite su crediti devono essere dedotte obbligatoriamente nell'esercizio in cui divengono certe, senza che il contribuente abbia la facoltà di scegliere a sua discrezione il periodo in cui dedurle.

Del resto, una differente interpretazione permetterebbe al contribuente di pianificare il momento della tassazione. Il principio enunciato, ovviamente, deve valere anche nell'ambito del lavoro autonomo.

Il problema della ripetizione di indebito

È evidente che, se da un lato il contribuente non ha discrezionalità in relazione al momento impositivo, dall'altro, non gli può essere preclusa la possibilità di chiedere la restituzione dell'imposta versata nell'esercizio sbagliato.

Tra i rimedi ipotizzabili si potrebbe valutare:

la presentazione di una dichiarazione integrativa

o la presentazione di una istanza di rimborso.

⁹ Sulla stessa scia si collocano anche le sentenze della Suprema Corte n.7912/00 e n.16198/01.

- ➔ La possibilità per il contribuente di emendare a proprio favore le dichiarazioni di imposta è prevista dall'art.2, co.8-*bis* DPR n.322/98. In sostanza le dichiarazioni dei redditi, dell'Irap e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante una dichiarazione da presentare non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Come si può notare la soluzione è efficace, ma trova difficilmente applicazione concreta visti i termini molto stringenti.

- ➔ Una via forse maggiormente perseguibile è quella dell'istanza di rimborso di versamenti di imposte eccedenti quanto effettivamente dovuto, prevista dall'art.38, co.1, DPR n.602/73. La norma, infatti, prevede la possibilità di presentare un'istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.

La soluzione appare più efficace della precedente in considerazione dei maggiori termini di prescrizione; tuttavia, non può soddisfare pienamente le esigenze del contribuente.

- ➔ L'ultima strada da menzionare è costituita dall'art.21, co.2, D.Lgs. n.546/92 il quale dispone che il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art.19, co.1, lett.g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti dalla ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Le soluzioni: orientamenti giurisprudenziali

La Corte di Cassazione ha proposto una soluzione al problema della doppia imposizione con la [sentenza n.6331 del 10 marzo 2008](#). Il contribuente può effettuare un'istanza di rimborso e una conseguente impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n.546/92, art.19. La lett. g), infatti, annovera tra gli atti impugnabili il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti.

Successivamente, la [sentenza della Cassazione n.16023 dell'8 luglio 2009](#) è tornata sul punto evidenziando che:

“sulla base del divieto di doppia imposizione e della consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, la società potrà, dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza, presentare istanza di rimborso per recuperare la maggiore imposta indebitamente corrisposta e non potuta recuperare per non avere eseguito la corretta procedura di rimborso”.

Sulla scorta di queste considerazioni l'Agenzia delle Entrate, con la [C.M. n.23/E/10](#), ha avuto modo di chiarire che se nella determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, l'ufficio accertatore ha imputato per competenza un componente negativo di reddito ad un periodo d'imposta diverso da quello nel quale era stato dedotto dal contribuente, quest'ultimo potrebbe operare correttamente la deduzione:

- ➔ presentando una dichiarazione correttiva con esito a sé favorevole entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui la deduzione doveva essere operata;
- ➔ ove il predetto termine sia scaduto, presentando istanza di rimborso della maggiore imposta versata nel periodo di imposta nel quale non ha operato la deduzione, entro il termine di quarantotto mesi dalla data del pagamento eseguito in assenza dei presupposti, o dal termine per il pagamento del saldo di imposta;
- ➔ ricorrendo, entro il termine di prescrizione del diritto, avverso l'eventuale silenzio rifiuto dell'Amministrazione formatosi sull'istanza di rimborso presentata nel termine di cui sopra.

L'Agenzia conclude evidenziando come il diritto al rimborso della maggiore imposta versata con riguardo a un periodo d'imposta antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento, decorre dalla data in cui la sentenza che ha affermato la legittimità del recupero del costo non di competenza è passata in giudicato. Ad analoghe conclusioni si giunge se è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica. È infatti essenziale essere certi che la competenza (e quindi la deducibilità del costo o tassabilità del provento) risulti definitiva. L'istanza di rimborso può essere presentata, ai sensi dell'art.21, co.2, D.Lgs. n.546/92 entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dalla data in cui è divenuta definitiva la pretesa dell'Amministrazione Finanziaria.

👉 In nessun modo – chiarisce la circolare – potrà essere accolta l'istanza del contribuente, se la pretesa dell'Amministrazione non risulta definitiva.

Di fronte al silenzio rifiuto si proporrà ricorso ai sensi dell'art.19, nel termine di prescrizione ordinaria decennale.

Cosa vuol dire tassazione per cassa?

L'articolo 54 del Tuir stabilisce che:

il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra:

l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta

e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi.

La norma non lascia spazio a dubbi interpretativi. Gli attributi "percepiti" e "sostenuti" portano a ritenere che il criterio di competenza sia ammesso solamente in casi eccezionali specificamente individuati dalla legge e non in relazione ad una mera discrezionalità del contribuente.

L'occasione della sentenza offre lo spunto per indugiare con alcune considerazioni in ordine alle concrete applicazioni del criterio di cassa in relazione alle diverse forme di incasso dei compensi.

Se l'incasso avviene mediante assegno bancario, la dottrina ha sempre ritenuto irrilevante la data apposta dal soggetto emittente sull'assegno, rilevando piuttosto il momento in cui l'assegno è consegnato al professionista¹⁰.

L'impostazione è stata confermata anche dall'Agenzia delle Entrate a più riprese¹¹. In occasione dell'ultimo intervento è stato peraltro chiarito che:

non rileva la circostanza che il versamento sul conto corrente del professionista percettore dell'assegno intervenga in un momento successivo o in un diverso periodo d'imposta.

Maggiormente critico in passato è stato l'incasso mediante bonifico bancario. Anche in tal caso, infatti, esistono diverse fasi che consentono di realizzare l'operazione, vale a dire:

- l'ordine di bonifico impartito dal cliente alla propria banca;
- la materiale effettuazione del trasferimento;
- l'accredito sul conto del beneficiario;
- e la comunicazione allo stesso dell'avvenuta operazione.

¹⁰ Sul punto si veda la decisione n.786 del 16/01/97 Commissione Tributaria Centrale sez. II, per la quale il pagamento tramite assegno bancario di conto corrente, avvenuto pro soluto, si ha al momento in cui il titolo è consegnato dal debitore al creditore ed in mancanza di elementi probatori, si ritiene che la consegna coincida con la data dell'assegno.

¹¹ Telefisco del 19 maggio 2007, R.M. n.138/E/09, C.M. n.38/E Agenzia delle Entrate del 23/06/2010 punto 3.3.

Il tutto, tra l'altro, complicato anche dal gioco delle valute differenziate tra soggetto pagatore e soggetto ricevente.

In passato la dottrina aveva sostenuto che il momento rilevante era costituito dall'accredito nel conto corrente del professionista.

I vecchi interventi di prassi¹² sembravano, tuttavia, proporre una soluzione alternativa in quanto chiarivano che la fattura deve essere emessa solo in occasione dell'avvenuta conoscenza del pagamento, quindi nel momento in cui il soggetto riceve comunicazione dalla propria banca dell'avvenuto bonifico.

Come si può notare, questi interventi hanno ad oggetto il momento della fatturazione mentre la nostra analisi riguarda il profilo dell'imposizione diretta.

L'intervento dell'Amministrazione in relazione alle imposte dirette è giunto sempre nella [C.M. n.38/E/10](#), dove è stato chiarito che:

ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo si deve considerare il momento in cui il professionista consegue l'effettiva disponibilità delle somme, e che questo debba essere individuato quando lo stesso riceve l'accredito sul proprio conto corrente.

Si tratta, tecnicamente, della c.d. "data disponibile", che indica il giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata.

Non assume rilievo, pertanto:

né la data di valuta ovvero quella da cui decorrono gli interessi;

né il momento in cui il dante causa emette l'ordine di bonifico;

né quello in cui la banca informa il professionista dell'avvenuto accredito.

Esempio

Il 27 dicembre 2010 Alfa Srl paga mediante bonifico bancario il professionista Rossi. Il dottor Rossi ha notizia del bonifico solo il 7 gennaio quando la banca gli comunica che la somma è disponibile sul conto dal 3 gennaio 2011 con valuta 31 dicembre.

In questa situazione, il contribuente dovrà considerare l'incasso avvenuto nel 2011 ma non sarà obbligato a fatturare con la medesima data in quanto la conoscenza è avvenuta successivamente¹³. La C.M. n.54/E/02 ha peraltro negato, sotto il profilo dei costi, che per il professionista possa operare il principio di cassa allargato che attiene invece al reddito di impresa. È stato infatti chiarito che assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, solo le spese effettivamente sostenute dal professionista o artista nel periodo d'imposta che si chiude al 31 dicembre.

Lo sfasamento rispetto al Modello 770 del sostituto

La C.M. n.38/E/10 è pienamente consapevole che questo criterio impositivo può creare evidenti sfasamenti tra le indicazioni riportate dal sostituto di imposta nel modello 770 semplificato e la dichiarazione dei redditi del professionista.

Per tornare all'esempio precedente, infatti, il compenso risulterà imponibile nel 2011 tuttavia il cliente indicherà il pagamento nel modello 770 relativo al 2010. L'Agenzia delle Entrate è quindi pienamente consapevole di possibili sfasamenti che non possono tuttavia legittimare un criterio impositivo diverso da quello effettivo.

¹² RR.MM. n.551041 del 6/12/89 e n.363519 del 25/01/78.

¹³ Peraltro, sotto un profilo biicamente operativo, i professionisti tendono a seguire la data risultante dall'estratto conto in considerazione del fatto che generalmente i movimenti sono consultabili quotidianamente attraverso il servizio di *home banking*.



Principali scadenze dal 16 al 30 giugno 2011

Si segnala che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

GIUGNO						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005).

I contribuenti Iva mensili **che hanno affidato a terzi la contabilità** (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la quarta rata (cod. 6099), maggiorando gli importi da versare degli interessi (cod. 1668).

Dichiarazioni d'intento

Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di maggio.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Ici

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili quale prima rata di acconto per il 2011.

Opzione tassazione di gruppo

Entro oggi le società controllante e controllate con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che decidono di optare per il regime di tassazione del consolidato ex art.117 del Tuir devono presentare in via telematica la comunicazione per l'esercizio dell'opzione.

Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui non si rendono applicabili gli studi di settore

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 gironi dalla chiusura dell'esercizio, cui non si applicano gli studi di settore, devono effettuare il versamento in unica soluzione ovvero della prima rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011 senza alcuna maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale, in unica soluzione o quale prima rata, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/06/11.

Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 16 luglio 2011.

Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.1, co.46-47 L. n.244/07), riallineamento valori da quadro EC, regime di trasparenza con riferimento ai soggetti cui non si rendono applicabili gli studi di settore

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui non si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie possono versare, senza alcuna maggiorazione entro oggi, l'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti derivanti da tali operazioni.

Sempre oggi scade il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori civilistici e fiscali dei beni indicati nel quadro EC. Infine è oggi il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva, sempre senza maggiorazione, per il riallineamento dei valori civilistici ai fiscali per le aziende che scelgono il regime della trasparenza.

Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 16 luglio 2011.

Imposta sostitutiva operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) con riferimento ai soggetti cui non si rendono applicabili gli studi di settore

I soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, cui non si rendono applicabili gli studi di settore, che pongono in essere operazioni straordinarie (art.15, co.10-12, D.L. n.185/08) possono versare entro oggi, senza alcuna maggiorazione, l'imposta sostitutiva nella misura pari al 16% sui maggiori valori attribuiti all'avviamento, ai marchi e ad altre attività immateriali e del 20% sui maggiori valori attribuiti ai crediti. Il versamento maggiorato dello 0,40% può essere effettuato entro il 16 luglio 2011.

Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per i soggetti cui non si applicano gli studi

Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2011 senza maggiorazione (codice tributo 3850). Il medesimo diritto potrà essere versato entro il 16/07/11 con maggiorazione dello 0,40%.

Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che presentano Unico 2011 cui non si rendono applicabili gli studi di settore

Entro oggi deve essere effettuato il versamento (senza alcuna maggiorazione) in unica soluzione ovvero della prima rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. Il versamento potrà avvenire anche entro il 16 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40%.

Ravvedimento versamenti

Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 18 maggio.

GIUGNO						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

GIUGNO						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Presentazione del modello 730/2011

I contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale devono entro oggi presentare al C.A.F. o ad un professionista abilitato il modello 730/11 e la busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

GIUGNO						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

GIUGNO						
L	M	M	G	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Persone fisiche non obbligate all'invio telematico di Unico

Scade oggi il termine per i soggetti interessati alla presentazione cartacea del modello Unico 2011 (mediante consegna ad un ufficio postale). Per i medesimi soggetti scade anche il termine per la presentazione al Comune nel quale sono situati gli immobili della dichiarazione Ici per le variazioni intervenute nel corso del 2010 nonché il termine ultimo per la regolarizzazione degli omessi o insufficienti versamenti Ici ed imposte relative al 2010.

Consegna modello 730/2011

Scade oggi il termine per il Caf o il professionista abilitato per la consegna al contribuente cui ha prestato assistenza di una copia della dichiarazione unitamente al prospetto di liquidazione mod. 730-3.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/06/11.

Comunicazione *black list*

Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "*black-list*" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio 2011.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di maggio.

Dichiarazione sostitutiva 5 per mille

È oggi l'ultimo giorno utile per gli enti di volontariato; le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri soggetti che potranno richiedere ai contribuenti la destinazione di una quota pari al 5 per mille della propria Irpef iscritti in elenco, per inviare, a pena di decadenza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti che danno diritto all'iscrizione.

Imprese di autotrasporto – rimborso accise

Scade oggi per le imprese di autotrasporto il termine per richiedere il rimborso degli incrementi dell'aliquota d'accisa per i consumi di gasolio del 2010.

LEGENDA icone

	“Notizie flash” – riepilogo settimanale e sintesi commentata delle principali novità normative, di prassi, giurisprudenza e dottrina, in materia fiscale, contabile e giuridica, con link ipertestuali		“Check List e formulari di Studio” – pratiche carte di lavoro e fac-simili di formulari che supportano il Professionista nell'attività quotidiana. Tutte scaricabili in formato Word
	“Focus di pratica professionale” – interventi pratico-operativi, ricchi di esempi numerici, consigli professionali e schemi di sintesi su temi fiscali di particolare interesse e attualità		“Approfondimenti monografici” – guide ricche di commenti, interpretazioni, applicazioni ed esempi tecnici per risolvere in modo chiaro e completo dubbi e problematiche professionali
	“Il punto sull'Iva” – sezione quindicinale di aggiornamento ed approfondimento curata dai professionisti più esperti in campo Iva. Una guida autorevole sugli aspetti maggiormente complessi e controversi in materia di imposta sul valore aggiunto, in ambito nazionale ed internazionale		“Fisco e Estero” – approfondimento e aggiornamento costante su Iva intra ed extracomunitaria e imposte dirette: residenza; tassazione dei redditi prodotti in Italia e all'estero; doppia imposizione; dividendi; stabile organizzazione, CFC, transfer pricing, monitoraggio fiscale e norme antiabuso.
	“I contratti d'impresa” – analisi della disciplina giuridica, fiscale, contabile e previdenziale delle principali fattispecie contrattuali utilizzate dai commercialisti e dalle aziende		“Accertamento e Verifiche” – appuntamento mensile mirato ad offrire soluzioni e consigli pratici per affrontare e gestire le fasi di accertamento tributario partendo da casi reali
	“Istituti deflattivi e Contenzioso Fiscale” – approfondimento operativo sui problemi più diffusi del pre - contenzioso sviluppato con casi pratici e analisi delle più interessanti e controverse pronunce del periodo		“Normativa e prassi in sintesi” – allegato alla circolare che riepiloga con tavole sinottiche e schemi di sintesi i principali provvedimenti normativi e la prassi ministeriale. Un vero e proprio archivio di norme e circolari interpretative, rappre-sentato in estrema sintesi ed in forma schematica
	“Adempimenti e problematiche di Diritto societario” – i più qualificati esperti di diritto guidano i Professionisti a risolvere le problematiche più frequenti nell'applicazione pratica della normativa societaria attraverso le interpretazioni del Notariato, della giurisprudenza e della dottrina		“Scadenario” – ogni quindici giorni il calendario delle scadenze degli adempimenti fiscali e contributivi del periodo

EDITORE E PROPRIETARIO Gruppo Euroconference S.p.a.	COMITATO DI REDAZIONE		ABBONAMENTO ANNUALE 2011 Euro 220 Iva esclusa
DIRETTORE RESPONSABILE Gian Paolo Ranocchi	Alessandro Corsini Guido Martinelli Paolo Meneghetti Duilio Liburdi Fabio Garrini	Gian Paolo Ranocchi Luca Miele Norberto Villa Luca Caramaschi Viviana Grippo	SITO INTERNET Per informazioni e ordini: www.euroconference.it
PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE Settimanale Vendita esclusiva per abbonamento	COLLABORATORI ESTERNI		STAMPA Pubblicazione diffusa per e-mail
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Via E. Fermi, 11 – 37135 Verona	Giacomo Albano Andrea Bonghi Sandro Cerato Stefano Chirichigno Valerio Cirimbilla Francesco Facchini Fabio Giommoni Thomas Tassani	Fabio Landuzzi Sergio Pellegrino Andrea Soprani Maurizio Tozzi Alberto Trabucchi Giovanni Valcarenghi Ennio Vial Francesco Zuech	Autorizzazione del tribunale di Verona n.1448 del 29 giugno 2001 ISSN: 2039-9618
DIRETTORE SCIENTIFICO Alessandro Corsini			SERVIZIO CLIENTI Per informazioni su abbonamenti, numeri arretrati, cambi di indirizzo, ecc... Tel. 045/8201828 fax 045/502430 e-mail: circolari@euroconference.it
RESPONSABILE REDAZIONALE Alessia Zoppi			
REDAZIONE Silvia Righetti e Simone Bonini			

Per i contenuti de *La Circolare Tributaria* Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.